

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 21 del 14 dicembre 1998 il consiglio di amministrazione dell'ente Poste spa ha approvato la costituzione nel territorio calabrese di varie filiali e la contestuale cessazione dell'operatività delle agenzie di coordinamento —

quali siano i criteri e le motivazioni che hanno ispirato siffatte scelte;

per quali ragioni siano state altresì istituite nuove agenzie a scapito dell'operatività della filiale di Reggio Calabria;

quali costi abbia comportato l'istituzione, operata nel recente passato, di oltre 500 agenzie di coordinamento su tutto il territorio nazionale;

quanto costi alle Poste spa la rivista « Il Gabbiano », che viene inviata gratuitamente a tutto il personale delle Poste ed a numerosi enti, con tiratura di oltre centottantamila copie;

per quali motivi si proceda ancora ad affidare onerose consulenze a tecnici esterni in luogo di valorizzare le professionalità esistenti in seno al personale dipendente delle Poste spa, sovente soggetto a mobilità e licenziamenti. (4-22253)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a suo tempo, l'ex Ente pubblico economico — Poste Italiane (istituito con la legge n. 71/94), nell'ambito dell'attuazione di un programma volto a rendere più efficiente il funzionamento dell'apparato postale, aveva ritenuto rispondente all'esigenza di realizzare un effettivo*

decentramento gestionale, la istituzione di nuove strutture territoriali, denominate agenzie di coordinamento, per un numero totale di 555.

La direzione di tali agenzie era demandata a personale appartenente all'area quadri di I livello, provvisto della necessaria capacità professionale accertata dai rispettivi direttori di sede e di filiale e previa frequenza di apposito corso formativo.

Tale personale, ha proseguito la medesima società, provenendo da altre strutture territoriali (sedi o filiali) non comportava spese aggiuntive rispetto al budget complessivo previsto dall'azienda.

Successivamente alla trasformazione dell'ex ente Poste Italiane in società per azioni — avvenuta, come è noto, dal 28 febbraio 1998 — il nuovo vertice aziendale ha predisposto il piano di impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, il quale si propone di fronteggiare lo stato di crisi della società al fine di arrivare ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione, nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999)

di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Al fine di assicurare il coordinamento delle filiali di una regione o di più regioni nel quadro di tale nuovo modello organizzativo è stata creata la funzione del direttore regionale e, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998, è stato elevato il numero delle filiali da 99 a 139; quattro di tali nuove filiali sono state istituite in Calabria: Castrovillari, Crotona, Locri e Vibo Valentia in coerenza con gli obiettivi aziendali di conferire una precisa attribuzione delle responsabilità, di vendita, di gestione delle riserve, di efficienza e di produttività.

Per ciò che concerne i costi la medesima società ha comunicato che — escluse le spese del personale che, come detto, erano già previste nel budget aziendale — le spese hanno riguardato oneri di locazione relativi a n. 189 sedi per un importo annuo pari a 4,3 miliardi di lire, in quanto le rimanenti 366 agenzie erano allocate in sedi di proprietà; per le dotazioni di mobilio ed attrezzature di ufficio era stato utilizzato, nella quasi totalità dei costi, materiale reperito presso altre strutture e, pertanto, anche in questo caso gli esborsi sono stati di modesta entità.

In merito alla rivista « Il Gabbiano » la ripetuta società ha significato che tale pubblicazione rappresenta uno strumento agile e non burocratico di comunicazione e confronto aziendale analogo agli « house organ » creati da altre imprese, italiane ed estere, di importanza e dimensioni paragonabili.

Esso consente una costante informazione sull'attività delle iniziative, sul funzionamento e più in generale sulla vita dell'azienda, con una formula che punta a coinvolgere il personale di ogni ordine, grado e posizione su temi e questioni di operatività quotidiana, offrendo ampi spazi ad opinioni, suggerimenti, lamentele e se-

gnalazioni, in aderenza a modelli che la generalità degli specialisti di comunicazione interna ritengono adeguati.

Il costo complessivo per la redazione, la stampa e la distribuzione di 178.000 mila copie per 10 numeri all'anno è attualmente di 3,6 miliardi di lire, corrispondenti a poco più di £. 20.000 annue per dipendente (£. 2.000 per copia) ed appare proporzionato alla funzione di collegamento e di informazione svolta a favore di un così elevato numero di addetti, operanti in un'area che copre l'intero territorio nazionale.

Giova precisare che la spesa sostenuta dipende essenzialmente dal numero di copie prodotte, perché la direzione della rivista e le collaborazioni interne, che assicurano la maggior parte dei testi pubblicati, sono volontarie e gratuite.

Per quanto attiene, infine, al ricorso a società esterne di consulenza la società Poste ha sottolineato che la situazione dalla quale nello scorso mese di febbraio 1998 l'azione di riorganizzazione è ripartita, si presentava problematica sia dal punto di vista reddituale che metodologico e tecnologico: l'urgenza di avviare un ampio e profondo processo di trasformazione e di ammodernamento ha reso, pertanto, necessaria una mobilitazione straordinaria di risorse per un periodo limitato.

Le competenze interne non sono apparse numericamente sufficienti a questo scopo e la straordinarietà delle esigenze contingenti ha scongiurato incrementi stabili di personale in possesso di specifiche professionalità attualmente non presenti in azienda.

D'altra parte, ha concluso la società Poste, l'affiancamento di personale interno, dotato di significativo potenziale, a collaboratori esterni selezionati con cura fra i team di consulenza più qualificati e dotati di riconosciuta reputazione, ne consentirà la riqualificazione in tempi più rapidi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

AMORUSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nei programmi dell'Ente poste vi sarebbe la soppressione a breve scadenza

nei programmi dell'Ente poste vi sarebbe la soppressione a breve scadenza dell'ufficio postale di Loconia - Frazione di Canosa (Bari);

la ragione di tale determinazione appare incomprensibile, dal momento che l'ufficio postale di Loconia rappresenta un punto di riferimento non solo per gli abitanti del borgo, ma anche per quanti risiedono nelle contrade ad essa vicine, che si vedrebbero privati di un importante ed essenziale servizio;

l'intera area circostante la frazione di Loconia è frequentata da numerosissimi operatori commerciali del settore ortofrutticolo, in considerazione della presenza di diverse e qualificate aziende agricole, che si avvalgono dei servizi dell'ufficio postale presente in loco;

lo stesso consiglio comunale di Canosa ha ribadito, con atto deliberativo approvato all'unanimità dei voti, la necessità di soprassedere circa tale determinazione che, se attuata, risulterebbe fortemente lesiva degli interessi e delle esigenze dell'intera popolazione canosina e dell'economia locale —:

quali iniziative intenda porre in essere per evitare la soppressione dell'ufficio postale di Loconia - Frazione di Canosa (Bari). (4-12355)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario specificare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Si è provveduto, pertanto, ad interessare la società Poste Italiane s.p.a. in merito a quanto rappresentato dall'interrogante la quale ha precisato che, per le Agenzie ubi-

cate in piccole località o con traffico postale esiguo, è prevista l'adozione di soluzioni operative mirate a riequilibrare ragionevolmente il rapporto costi-ricavi, in relazione alla domanda di servizi, e a graduare opportunamente gli orari o anche le giornate d'apertura, naturalmente previa consultazione con le Amministrazioni locali, alle quali vengono fornite dettagliate informazioni e sottoposti i dati appositamente rilevati, fermo restando l'interesse dell'Azienda a valutare attentamente le diverse realtà sociali, economiche e demografiche di volta in volta interessate.

Per quanto riguarda l'Agenzia di Loconia — Frazione di Canosa (Bari), essa è stata oggetto di varie rapine avvenute in tempi ravvicinati, nonostante la dotazione di un sistema di sicurezza composto di teleallarme collegato con la locale stazione dei Carabinieri e di cassaforte corredata di sensori collegati allo stesso impianto di teleallarme. Tali considerazioni, oltre che la posizione geografica particolarmente isolata e l'aggravarsi delle condizioni generali di sicurezza per il trasferimento in altra sede della stazione dei Carabinieri, ne hanno determinato la temporanea chiusura.

Tuttavia, la Filiale di Bari sta valutando la possibilità di riprendere l'attività con l'applicazione di una unità alla quale affidare sia il servizio di sportello che di recapito e per un numero limitato di giorni lavorativi settimanali, per venire incontro alle esigenze più volte rappresentate in varie sedi e con riserva di valutare poi i risultati conseguiti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

AMORUSO e POLIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'11 novembre 1992 veniva presentata al Senato la seguente interrogazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

se sia « A conoscenza:

che l'Inps eroga ai propri ispettori un premio incentivante in relazione all'accertamento dei contributi evasi;

che detto premio viene riconosciuto al raggiungimento di un determinato *budget* di entità contributive considerate evase e corrisposto sulla base dell'accertamento e non della riscossione reale da parte dell'Inps;

che un siffatto meccanismo può anche determinare in alcuni casi un eccessivo zelo nell'accertamento di evasioni anche parzialmente presunte, tanto che si verifica che l'Inps risulti soccombente a fronte di non pochi ricorsi;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di verificare quanto esposto, impartendo le più opportune direttive affinché l'Inps riveda tale normativa interna, che porti al riconoscimento del premio incentivante per i propri ispettori non sul *budget* della presunta evasione nella fase di accertamento ma sull'entità dei contributi evasi, realmente recuperati. »;

il Ministro dell'epoca nella risposta dichiarava di « aver provveduto a richiamare la particolare attenzione dell'istituto sulle perplessità formulate dalla signoria vostra onorevole in merito alla corrispondenza dei compensi incentivanti relativamente agli accertamenti ispettivi dei contributi evasi » —:

cosa abbia fatto l'Inps al fine di accertare l'effettiva bontà del meccanismo incentivante assunto;

se non ritenga opportuno intraprendere quelle azioni di competenza che portino al riconoscimento del premio incentivante non sul *budget* della presunta evasione ma sull'entità dei contributi evasi realmente recuperati. (4-14127)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha rappresentato quanto segue.*

L'azione di vigilanza dell'Istituto in argomento viene pianificata sulla base di una attenta analisi delle situazioni, che emergono dalle operazioni di incrocio dei dati contenuti nei propri archivi elettronici con quelli provenienti da banche-dati esterne,

interconnesse telematicamente con il suddetto Istituto. I collegamenti telematici sono stati attuati, a seguito di apposite convenzioni, sia con il Ministero delle Finanze, che con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nonché con l'ENEL e con la CERVED. Tale rete consente l'individuazione delle aree di rischio, sulle quali indirizzare gli interventi ispettivi.

Il sistema budgettario è uno strumento organizzativo che l'istituto di Previdenza Sociale ha adottato, fin dal 1990, per tutte le aree di attività (vigilanza, recupero crediti, prestazioni, ecc...) e, in considerazione dei risultati qualitativi ottenuti, può essere ritenuto valido. Ad esempio, dal 1995, il "budget vigilanza" è stato utilizzato prevalentemente per la lotta al lavoro nero ed ha fatto emergere situazioni di evasione e di elusione contributiva, altrimenti sconosciute.

Il suddetto sistema di incentivazione non prevede alcun « premio » particolare per gli ispettori di vigilanza, in rapporto all'accertamento dei contributi evasi, ma compensa i risultati raggiunti complessivamente da tutta la Sede operativa, rispetto agli obiettivi fissati per il piano di produzione ordinario e per i progetti speciali stabiliti annualmente, con il Contratto Collettivo Decentrato.

Il compenso di produttività degli ispettori, al pari di quello del restante personale in servizio in ciascuna Sede, è rapportato al livello di inquadramento, ai giorni di presenza al lavoro, alla partecipazione ai progetti, al grado di raggiungimento degli obiettivi, da parte dell'intera struttura.

L'Istituto, peraltro, fa presente che ogni anno viene inserito fra i progetti speciali un budget per l'accertamento e il recupero dei crediti, alla cui realizzazione concorrono gli Uffici amministrativi e legali delle Sedi.

Ciò premesso, si precisa che i compensi incentivanti, corrisposti al personale ispettivo, non sono commisurati agli accertamenti effettuati, ma correlati, come per tutto il restante personale, al conseguimento di tutti gli obiettivi di sede, di cui il budget di

vigilanza ed il budget recupero crediti ne costituiscono una parte.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ANGELONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 agosto 1994 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanava un decreto con il quale si revocavano gli sgravi contributivi per le regioni Abruzzo e Molise;

in data 23 febbraio 1995 il Tar Abruzzo accoglieva (sentenza n. 81/95) il ricorso presentato da vari imprenditori abruzzesi teso ad annullare il decreto del 5 agosto 1994;

in data 21 giugno 1998 la VI sezione del Consiglio di Stato respingeva (decisione n. 1331/96) l'appello presentato dal Ministero del lavoro avverso la sentenza del Tar Abruzzo;

le imprese abruzzesi, in piena legittimità, continuavano a detrarsi gli sgravi contributivi per il periodo 1° dicembre 1991-30 novembre 1996; data, quest'ultima, di entrata in vigore di un nuovo decreto che revocava, nuovamente, le agevolazioni contributive;

l'ammontare degli sgravi, per il predetto periodo 1994-1996 e per la sola regione Abruzzo secondo una prudente stima de *Il Sole 24 Ore* del 13 marzo 1998 (pagina 25) ammonta dai 600 agli 800 miliardi;

non si tratta dell'unico « infortunio » in cui è incorso l'Abruzzo, il quale nel 1996 ha perso oltre 560 miliardi di fondi Cipe e nel triennio 1982-1984 ha perso altre centinaia di miliardi di fondi Cee;

il presidente della giunta regionale d'Abruzzo, onorevole Falconio, in un incontro avuto nel mese di gennaio 1998 con i parlamentari abruzzesi, gli imprenditori

locali e la stampa avevano assicurato che il Governo stava approntando validi strumenti giuridici per risolvere la questione;

al contrario, in data 24 dicembre 1997, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale firmava il decreto, vistato dalla Corte dei conti, in data 29 gennaio 1998 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo, con il quale si integrava il precedente decreto del 5 agosto 1994 e se ne rendevano definitivi e retroattivi gli effetti (revoca degli sgravi contributivi) —:

se ritenga giusto che un provvedimento avente natura fiscale abbia validità retroattiva, e ciò in contrasto con qualunque norma di una nazione civile e con il principio sancito dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

se non ritenga violati i principi di eguaglianza (articolo 3) e di capacità contributiva (articolo 53) stabiliti dalla Costituzione dello Stato italiano;

se non ritenga di adeguarsi alla sentenza emessa dagli organi della giurisdizione amministrativa ed ai quali organi tutti i cittadini dello Stato italiano debbono ossequio quindi, ancor di più, l'amministrazione dello Stato;

se si intenda dare disposizioni alle sedi Inps dell'Abruzzo di riscuotere coattivamente gli sgravi contributivi non versati dalle aziende;

se, oltre agli sgravi contributivi, si intenda riscuotere anche le somme costituenti le relative sanzioni ed interessi, con ciò facendo passare per evasori coloro i quali si erano opposti ed un provvedimento iniquo e giudicato tale persino dalla giustizia amministrativa;

se si renda conto che riscuotere questa enorme mole di contributi Inps provocherebbe il fallimento di moltissime aziende abruzzesi ed il licenziamento di diverse migliaia di dipendenti in una regione, l'Abruzzo, che, dal 31 marzo 1995 al 31 dicembre 1997, ha perso oltre 60.000

posti di lavoro portando il tasso di disoccupazione ad oltre il 20 per cento.

(4-16336)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta che la legge 5 giugno 1998, n. 176, di conversione con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, all'articolo 1, comma 2 ter ha disciplinato il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dalle regioni Abruzzo e Molise, dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996.*

Il recupero è stato fissato in 40 rate trimestrali di pari importo e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ritenuto opportuno, sulla questione in esame, emanare una circolare (n. 154 del 15/7/98) per impartire le necessarie istruzioni per il recupero della contribuzione non versata dalle aziende interessate e per gli sgravi per oneri sociali indebitamente operati nel periodo sopraddetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

APOLLONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

rasenta davvero il ridicolo un recente documento inviato al signor Giuliano Bianchi, nato a Santo Stefano di Magra (La Spezia) il 14 aprile 1955 e residente a Sarcedo (Vicenza) in via degli Aceri n. 7, da parte della direzione provinciale del lavoro di Vicenza - servizio politiche del lavoro;

il signor Giuliano Bianchi è invalido civile con percentuale riscontrata del 75 per cento, iscritto al ruolo al n. 9148 presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza;

attualmente disoccupato, il signor Giuliano Bianchi ha ricevuto tale docu-

mento in data 31 marzo 1998, in cui si precisava che egli « deve essere inserito nella graduatoria per gli EE.P valevole per l'anno 1998 con le qualifiche di portinaio, fattorino, bidello e che la documentazione attestante il possesso di tale qualifica deve essere prodotta nel più breve tempo possibile e comunque prima di un eventuale avviamento »;

c'è da chiedersi se per poter esercitare la professione di portinaio sia necessario l'apposito diploma di portinaio così come per le professioni di fattorino e di bidello;

la burocrazia gioca dunque anche in questi scherzi, anche se in realtà c'è poco da scherzare di fronte alla triste, e al tempo stesso, drammatica situazione degli invalidi civili, che non si danno per vinti e tentano qualsiasi carta pur di trovare un lavoro dignitoso anche di fronte ad episodi grotteschi come quello suddetto;

se esistano diplomi in « portineria », « fattorineria » e « bidelleria » —:

quali provvedimenti intenda, invece, adottare per aiutare il signor Giuliano Bianchi, invalido civile al 75 per cento, ad uscire dalla disoccupazione e trovare una sistemazione adeguata ed altrettanto dignitosa. (4-17615)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Provinciale del lavoro di Vicenza.*

È opportuno precisare che l'attribuzione di una qualifica professionale è conseguente all'acquisizione di un titolo di studio ovvero a precedenti lavorativi documentati sul libretto di lavoro.

Per quanto riguarda le qualifiche di portinaio, bidello e fattorino citate nel documento parlamentare, esse risultano inserite nel prontuario dei codici edito dall'Istituto Poligrafico a cura del Ministero del Lavoro e vengono acquisite, esclusivamente, tramite precedenti lavorativi specifici e non sicuramente attraverso diplomi.

Nello specifico, il Sig. Bianchi è iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio

con due diverse qualifiche, ovvero caldaista, (abilitazione conseguita presso la Direzione Provinciale del lavoro - Servizio Ispettivo) ed autista, in quanto possessore di patente C. È da aggiungere, inoltre, che ha prodotto autocertificazione in merito al possesso delle qualifiche citate (legge 15.5.97, n. 127, c.d. legge « Bassanini »).

L'ufficio di collocamento, contestualmente all'iscrizione, non risultando queste avallate dal curriculum dell'interessato, lo ha invitato a produrre la relativa documentazione (non sono stati richiesti diplomi o attestati bensì eventuali precedenti lavorativi) sulla base dell'articolo 3, della citata legge n. 127/97, che espressamente dispone: « qualora l'interessato non produca la documentazione entro 15 giorni o comunque entro il più ampio termine definito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio Decreto, il provvedimento di avviamento non può essere emesso ».

Inoltre il D.P.R. n. 487/94 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1997, n. 246, che disciplinano la materia delle assunzioni delle categorie protette presso gli Enti Pubblici, espressamente dispongono che la Direzione Provinciale del Lavoro proceda ad avviare presso l'Ente Pubblico richiedente « gli iscritti in possesso della professionalità richiesta ».

Per quanto riguarda l'ultima riflessione espressa nell'interrogazione parlamentare si fa presente che l'Ufficio ha avviato il Sig. Bianchi presso datori di lavoro privati.

Tutti gli avviamenti effettuati, compreso quello alla ditta Burgopack di Lugo, si sono risolti per dimissioni dello stesso Bianchi.

In particolare la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza ha comunicato che il Sig. Bianchi Giuliano è stato avviato al lavoro, in qualità di invalido civile, in data 30 giugno 1998, e che il rapporto di lavoro non si è instaurato, con il consenso del medesimo Sig. Bianchi. Inoltre, in data 1° agosto 1998 il predetto Sig. Bianchi è stato assunto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per 61 giorni dalla Società Autostrade BS-VR-VI-PD.

Infine, per completezza di esposizione si fa presente che il Bianchi è inserito nell'at-

tuale graduatoria valevole per l'anno 1998 per gli Enti pubblici al 471° posto e che pertanto a breve non sembra prevedibile un avviamento dello stesso presso un ente pubblico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

BERSELLI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

con sentenza della Corte dei Conti di Venezia n. 218/PC/96 del 21 settembre 1995 l'Inpdap venne tenuto a corrispondere al signor Riccardo Berto e per esso al di lui eredi l'importo di lire 88.716.000 per indennità primariali dovute e mai riconosciute;

nonostante sia stata tempestivamente trasmessa tutta la documentazione ad oggi nulla è pervenuto —:

quale sia l'attuale stato della pratica recante il n. 5133705 (Ufficio 21) presso l'Inpdap e quando gli eredi del signor Berto potranno finalmente ricevere quanto di loro spettanza. (4-16970)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione ha rappresentato quanto segue.

L'Istituto ha provveduto al pagamento della somma dovuta per interessi legali e rivalutazione monetaria a favore della Signora Adriana Zullo, vedova del Dr. Riccardo Berto, con mandato n. 38096 del 25 maggio 1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

BOCCHINO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Governo, su indicazione parlamentare, ha scelto la città di Napoli come sede

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'immobile scelto come sede, un grattacielo preso in fitto, si trova nel centro direzionale del capoluogo partenopeo ed è di proprietà della famiglia Caltagirone;

un'inchiesta giornalistica ha rilevato come l'insediamento a Napoli delle strutture dell'Autorità sia stato finora solo nominale; nella predetta sede manca infatti tutto: mobilio, suppellettili varie, strumenti informatici e financo di cancelleria nonché, soprattutto, il personale, che a Napoli in verità non ha mai messo piede;

il sospetto è che la designazione di Napoli come sede dell'Autorità sia stata una scelta meramente propagandistica, finalizzata esclusivamente ad agevolare la campagna elettorale per la rielezione del sindaco Bassolino;

a tutt'oggi, altresì, permangono sconosciuti i criteri che hanno portato all'individuazione del succitato grattacielo « Francesco » come sede dell'Autorità, non essendo stata tale scelta preceduta da alcuna procedura di evidenza pubblica;

a conferma di quanto sopra, sabato 14 novembre 1998, nel corso di un convegno dell'Aei (Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana), Giuseppe Gargani, membro dell'Autorità, ha definito la torre Francesco « ... una sede bruttissima, invivibile. Un vero bidone ». « Non vorrei — ha aggiunto Gargani — che la scelta della sede, su cui ha spinto l'amministrazione comunale, fosse dipesa alla fine solo da ragioni coreografiche e per compiacere qualcuno »;

è certamente pleonastico sottolineare come i ritardi e le incongruenze di natura organizzativa, sopra evidenziate, minino fortemente il regolare funzionamento dell'Autorità;

l'attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è concentrata ad oggi su regolamento e tariffe dell'interconnessione, piano delle frequenze e riequilibrio tariffario;

il regolamento e le tariffe per l'interconnessione sono stati elaborati in collaborazione con la Data Bank Consulting;

il piano delle frequenze è quello elaborato della Fondazione Bordoni per conto del Ministero delle comunicazioni, completato con dei regolamenti la cui elaborazione è stata anch'essa affidata a consulenti esterni;

analogamente si può dire del riequilibrio tariffario, affidato parte a Data Bank Consulting e parte a KPMG, per l'esame del bilancio Telecom, ed al professore Leporelli;

l'interconnessione, il riequilibrio tariffario ed il piano delle frequenze sono i principali impegni di questa Autorità e sono stati essenzialmente sviluppati all'esterno dell'organo, salvo gli adempimenti formali;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è dotata, in base alla legge istitutiva, di autonomia organizzativa e gestionale e in tal ambito rientrano tutte le attività sopra ricordate, relative all'insediamento e alle dotazioni materiali —:

se il Governo non ritenga opportuna un'iniziativa normativa che, a modifica della legge n. 249 del 1997, conferisca al Governo stesso — a sua volta controllato dal Parlamento — la vigilanza su alcuni profili dell'attività organizzativa e gestionale dell'Autorità, al fine di evitare che malfunzionamenti e ritardi quali quelli esposti in premessa possano compromettere il pieno ed efficace esercizio della funzione di garanzia che il Parlamento ha inteso attribuire all'Autorità. (4-21006)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la scelta dell'immobile in cui insediare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata operata attraverso un'accurata ed approfondita ricerca di mercato dopo che, consultato il Ministero delle finanze, era stata accertata l'impossibilità di usufruire di una struttura demaniale in grado di soddisfare le esigenze operative della Autorità medesima.

Attesa la necessità di potere disporre di un immobile avente una superficie di 10-12 mila mq — in modo da ospitare in un'unica sede sia gli organi dell'Autorità, sia l'intero personale — con parcheggi interni, locali per archivi e magazzini nonché spazi utilizzabili come sale per riunioni, convegni e video conferenze, la scelta è stata effettuata sulla base delle due offerte pervenute all'Autorità: quella di una parte di un edificio di proprietà della soc. S.I.S.E.S. e quella di un immobile di proprietà della società Poste Italiane.

Entrambi gli immobili sono situati nell'ambito del centro direzionale di Napoli che è apparsa la zona più rispondente all'esigenza di assicurare la rapidità di collegamento con l'autostrada, l'aeroporto e la stazione, pur consentendo di mantenere un contatto anche con il centro della città e con gli uffici pubblici; la scelta finale è ricaduta sulla porzione di grattacielo denominato Torre Francesco (di proprietà della soc. S.I.S.E.S.) poiché era immediatamente disponibile ed offerta ad un costo giudicato congruo dall'ufficio tecnico erariale, mentre l'edificio offerto dalla soc. Poste Italiane non disponeva della licenza di abitabilità, dell'agibilità degli ascensori e necessitava di una serie di lavori di adattamento che ne avrebbero ritardato l'utilizzazione.

Per quanto attiene ai problemi organizzativi ed in particolare al personale da applicare all'Autorità, si rammenta che la legge n. 249/97 stabilisce un organico di 260 persone da assumere, per metà mediante selezione del personale del Ministero delle comunicazioni e dell'ex Garante per la radiodiffusione e l'editoria e, per metà, una volta esaurite tali selezioni, mediante concorso pubblico; a questo personale possono essere aggiunte 60 unità assunte a tempo determinato (contratti biennali) ed alcune unità comandate dall'amministrazione pubblica.

Le selezioni sono state già avviate ed è obiettivo dell'Autorità di concluderne l'iter sia per il personale dell'ex ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sia per il Ministero delle comunicazioni entro la fine di aprile 1999; successivamente potranno essere banditi i concorsi pubblici il

cui iter presumibilmente non potrà concludersi prima di 12-18 mesi.

Fino ad ora l'Autorità ha operato con un organico costituito da contrattisti biennali e da comandati (circa 70 persone) in possesso di elevata qualificazione professionale che ha dato ottima prova; sulla base di quanto previsto dalla ricordata legge n. 249/97 l'Autorità si è inoltre avvalsa della collaborazione del personale del Ministero delle comunicazioni sulla base di uno specifico contratto di collaborazione della durata iniziale di sei mesi ed ora prorogato fino a giugno.

Successivamente, quando l'Autorità potrà disporre di un proprio organico la collaborazione del Ministero sarà ridotta, atteso che la ripetuta Autorità potrà svolgere direttamente e completamente molte funzioni.

Quanto, infine, all'utilizzazione di strutture esterne l'Autorità medesima ha precisato di aver attivato alcuni rapporti di consulenza con strutture di ricerca di indiscusso prestigio scientifico, procedendo, comunque, ad un preventivo accertamento di inesistenza di conflitti di interessi.

In proposito si precisa che in alcuni casi l'utilizzazione di tali strutture è imposta dalla legge n. 249/97 che ad esempio dispone che l'attività di advisor o di auditor per la verifica contabile della soc. Telecom non può essere svolta direttamente dall'Autorità ma da una struttura esterna che, nel caso specifico è stata individuata nella società KPMG, di livello internazionale, che ha il compito di individuare e certificare i costi industriali di Telecom al fine di avere dati certi per la valutazione dell'offerta dei servizi da parte della medesima Telecom che, come è noto, deve applicare, nell'offerta dei servizi, tariffe orientate ai costi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BOGHETTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la società Aeroporti di Roma dal 1993 ha triplicato gli utili di bilancio e ha visto

aumentare il traffico aereo e passeggeri del 30 per cento. Nonostante ciò si è verificato un calo occupazionale di circa duemila unità le cui cause sono da ricercare nel blocco del *turnover* negli esodi incentivati e nella terziarizzazione dei *catering*;

le uniche assunzioni fatte hanno riguardato 1200 lavoratori precari che vanno a sommarsi ai 4400 che detengono un contratto a tempo determinato;

le condizioni dei lavoratori precari risultano essere molto pesanti: non godono di alcun diritto sindacale, viene loro richiesto lavoro straordinario in occasione degli scioperi e molti di loro hanno un contratto *part-time* pur essendo chiamati sistematicamente a prestare servizio oltre l'orario previsto. In particolare, si segnala che in Aeroporti di Roma vi sono casi di lavoratori che sono al loro ottavo contratto a tempo determinato, e che nelle aziende di *catering* terziarizzate vi sono lavoratori che non solo sono al loro quattordicesimo contratto a tempo determinato, ma hanno anche avuto una riduzione del 40 per cento del salario in virtù del contratto a basso costo stipulato all'atto della cessione;

i lavoratori precari utilizzati dalla compagnia di bandiera Alitalia presso lo scalo di Fiumicino subiscono un trattamento analogo a quello dei loro colleghi della società Aeroporti di Roma;

gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino sono il più grande polo produttivo del Lazio;

situazioni lavorative come quelle descritte riguardano anche altri grandi aeroporti italiani come, ad esempio, l'aeroporto di Milano Linate;

il progetto Malpensa 2000 rischia di ridurre ulteriormente l'occupazione negli aeroporti romani —

se intenda intervenire presso tutte le aziende operanti negli aeroporti perché siano garantite regole certe e sbocchi occupazionali stabili ai lavoratori con contratto a tempo determinato;

se non ritenga di dover fare opportune verifiche al fine di invertire la tendenza che vede aziende in attivo e in forte espansione ridurre l'occupazione e ricorrere sempre più al lavoro precario.

(4-19333)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata, si comunicano i risultati degli accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

La Soc. Aeroporti di Roma ha fatto presente, in via preliminare, di essere riuscita a mantenere invariati i livelli occupazionali nell'ultimo quinquennio; infatti i lavoratori occupati sono passati dalle 5.315 unità medie del 1993 alle 5.389 unità medie del 1998, al netto dei trasferimenti operati a seguito della cessione dell'attività di catering.

Per quanto riguarda i primi mesi del 1998 la stessa ha occupato mensilmente un numero medio di 730 dipendenti con contratto a tempo determinato, pari ad una percentuale di circa il 17 per cento dell'organico aziendale, in forza con contratto a tempo indeterminato.

La Società ha, infatti, assunto il citato personale con contratto a tempo determinato facendo ricorso alle ipotesi previste in generale dall'articolo 1, lettera f) della legge 230/62 che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro quando l'assunzione venga effettuata da aziende esercenti servizi aeroportuali entro il limite del 15 per cento dell'organico aziendale adibito ai servizi operativi.

Inoltre, la Aeroporti di Roma, con l'accordo sindacale stipulato, ai sensi dell'articolo 23, legge 56/87, con le OO.SS. in data 14.11.1995 e rinnovato il 1°.8.1997 sino al 31.12.1999 ha ottenuto di poter fare ricorso a ulteriori assunzioni a termine, cumulabili con quelle previste direttamente dalla legge, di durata compresa fra i due e i dodici mesi, entro il limite del 20 per cento dell'organico aziendale totale in forza a tempo indeterminato.

Nel primo semestre 1998 la Società ha effettuato:

n. 291 assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 1, legge 230/62, lett. f);

n. 1231 assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 23, legge 56/87, per effetto dell'accordo sindacale dell'1.8.1997;

n. 6 assunzioni a tempo indeterminato;

n. 7 assunzioni con contratto di formazione e lavoro;

n. 8 assunzioni per sostituzioni dipendenti in maternità, lett. b), articolo 1, legge 230/62.

È risultato che il personale assunto con contratto a tempo determinato gode di un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello del personale in forza con contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda gli orari di lavoro, quelli previsti per il personale a tempo determinato coincidono con quelli del personale con contratto a tempo indeterminato, in quanto le prestazioni lavorative si svolgono in turni di lavoro avvicendati nell'arco delle 24 ore definiti, per ciascuna area, in funzione delle specifiche esigenze operative, sui quali viene ripartito tutto il personale full-time, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato può usufruire dei servizi aziendali di mensa e di trasporto con le stesse modalità previste per il personale a tempo indeterminato.

Si fa presente, inoltre, che la Società occupa personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, assunto in base all'articolo 5 della legge 863/84 e all'articolo 14, parte comune, del CCNL delle Gestioni aeroportuali 13.6.1992.

In particolare, il citato articolo 14 del CCNL, secondo le previsioni dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 863/84, stabilisce i limiti minimi e massimi di durata dell'orario di lavoro in caso di prestazioni part-time, la possibilità di modificare i regimi individuali dell'orario di lavoro e la possibilità di superare l'orario di lavoro concordato tra le parti ed indicato nell'accordo individuale trasmesso all'ispettorato del Lavoro al ricorrere di specifiche esigenze tecnico-organizzative.

La Società ha fatto presente che le eventuali modifiche all'orario di lavoro del personale part-time nonché l'eventuale effettuazione di lavoro supplementare, previsti dal CCNL, sono di volta in volta concordate con il personale interessato in conseguenza di esigenze non programmate.

Dalla verifica effettuata è emerso che il personale occupato con contratto a tempo parziale ha superato i limiti di orario stabiliti e pertanto sono in corso accertamenti per verificare la corrispondenza del superamento dei limiti dell'orario concordato con i precetti normativi e contrattuali vigenti, per l'adozione di eventuali provvedimenti.

Per quanto riguarda, invece, il personale occupato con contratto a part-time, è emerso che l'accesso ai servizi aziendali di mensa e di trasporto è regolato in maniera specifica, in conseguenza delle particolari modalità con cui questo svolge la sua prestazione lavorativa, rispetto al personale occupato a tempo determinato.

La Ditta, infatti, consente al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, che svolga una prestazione giornaliera continuativa di almeno 5 ore, di fluire prima o dopo il turno di lavoro dei servizi di mensa aziendali; al riguardo è da precisare che anche per il personale full-time la pausa mensa è al di fuori dell'orario di lavoro.

Il personale part-time, inoltre, alla stregua del personale full-time, può accedere ai servizi di trasporto sociale, compatibilmente con gli orari di lavoro stabiliti negli accordi individuali oppure ottenere, in alternativa, il contributo aziendale al pagamento dell'abbonamento al trasporto pubblico.

In relazione all'effettuazione di lavoro straordinario è da precisare che l'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, esclude dal campo di applicazione dello stesso decreto il personale addetto a servizi pubblici anche se gestiti da assuntori privati. L'esclusione è stata successivamente ribadita dalla circolare di questo Ministero n. 20948 del 1956. Da ultimo la Direttiva UE 93/104 sull'orario di lavoro, nel definire il campo di applicazione delle norme in essa contenute, esclude il settore del trasporto aereo.

Il ricorso al lavoro straordinario, secondo i primi riscontri effettuati, è comunque generalmente contenuto nei limiti di legge.

In caso di sciopero la Soc. Aeroporti di Roma, al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali previsti dalla legge 146/90, individua le quote dei lavoratori strettamente necessarie all'espletamento delle prestazioni indispensabili, tanto fra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato quanto fra quelli con contratto a termine.

Secondo quanto dichiarato dalla predetta Società per quel che riguarda i diritti e le libertà sindacali, a tutti i lavoratori presenti in Aeroporti di Roma, siano essi a tempo indeterminato o a tempo determinato, assunti con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, è riconosciuto quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge n. 300 del 1970.

Per quanto concerne il reclutamento e la selezione del personale, infine, i criteri adottati dalla Società sono i seguenti:

vaglio delle candidature da archivio aziendale effettuato sulla base dei requisiti oggettivi quali, ad esempio per gli operai, età anagrafica massima di 32 anni, titolo di studio minimo licenza scuola media inferiore, abilitazione alla guida; per gli impiegati, oltre alla medesima età, il diploma di scuola media superiore e la buona conoscenza della lingua inglese;

selezione in più fasi riconducibile a test psico-attitudinali e colloqui individuali affidata a società di consulenza esterne ed una valutazione finale e corso di addestramento interno all'azienda;

visita medica di idoneità allo svolgimento delle mansioni per le posizioni da ricoprire.

Una volta individuati i candidati l'azienda autonomamente determina modalità e tempi per le assunzioni formali, effettuate con contratto a termine ai sensi dell'articolo 1 lett. f, legge 230/62 e dell'articolo 23 legge 56/87, sulla base delle esi-

genze operative derivanti dall'andamento del traffico sugli scali di Fiumicino e Ciampino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

BOGHETTA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la direzione provinciale dell'Ente poste di Massa Carrara ha annunciato la chiusura entro il 1° marzo 1999 dell'ufficio postale succursale Carrara 1 e il suo trasferimento in località Bonascola;

nonostante il forte aumento dei residenti della località Bonascola renda necessario l'apertura di un nuovo ufficio postale, la chiusura della succursale Carrara 1 comporterà prevedibilmente gravi disagi per il resto della cittadinanza, l'ufficio principale rimarrebbe, infatti, l'unica struttura per il servizio postale presente in Carrara città;

a seguito del pesante ridimensionamento dell'Ente poste, l'ufficio principale di Carrara città risulta già largamente insufficiente —:

se non ritenga necessario e urgente intervenire al fine di bloccare la chiusura della succursale Carrara 1, pur garantendo l'apertura del nuovo ufficio in località Bonascola;

se non ritenga che la logica che mira unicamente alla riduzione dei costi sia, come questo caso dimostra, assolutamente deleteria ai fini della qualità del servizio offerto. (4-22543)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di ammini-

strazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

In tale ottica si inquadra la nuova organizzazione territoriale posta in essere dalla società che, nel caso in esame, ha portato alla chiusura dell'agenzia postale di Carrara n. 1 in quanto operante nel medesimo bacino di utenza dell'agenzia Carrara centro.

La filiale di Massa Carrara, tuttavia, contestualmente alla suddetta chiusura oltreché procedere all'apertura di un ufficio in località Bonascola, ha avviato di concerto con il comune, le ricerche per reperire i locali ove allocarvi un nuovo ufficio, sempre nell'ambito del centro storico, ma in posizione opposta rispetto all'agenzia di Carrara centro, al fine di incrementare l'offerta di servizi nella città in maniera più organica e bilanciata.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BONATO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il giorno 22 luglio 1997 si è svolta presso l'Hotel Ergife (Roma) la prova scritta di idoneità per 400 posti di ispettori di vigilanza, come da bando di concorso indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

i fatti accaduti durante la prova di selezione sono stati denunciati pubblicamente da tutte le rappresentanze sindacali, facendo seguire anche esposti alla magistratura con richieste di sequestro di corpi di reato, come da esposto del 29 settembre 1997 depositato presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma, da parte di alcuni partecipanti dipendenti Inps-sede di Venezia;

nei locali dove si è tenuta la prova di concorso la sorveglianza era scarsissima e il personale preposto ad essa non era identificabile, in quanto non recava il previsto cartellino di riconoscimento come da legge n. 241 del 1990;

a nessun candidato è stato impedito di portare nella sede d'esame il proprio bagaglio personale;

si sono verificate frequenti telefonate da parte dei candidati presenti in aula;

non sono mai state consegnate le buste bianche, anonime, in cui inserire immediatamente l'elaborato al segnale di termine di prova, come previsto dalla comunicazione n.14.506 del 27 giugno 1997 della direzione centrale, relativa alle norme per l'espletamento della prova;

scaduto il tempo destinato alla prova, i candidati sono stati invitati ad alzarsi contemporaneamente e consegnare gli elaborati, scatenando una rissa per la consegna durata circa un'ora, durante la quale si sono susseguiti crocchi di consultazione, lavori di gruppo, come documentano molte foto scattate in aula;

gli scatoloni contenenti gli elaborati non consegnati erano incustoditi, permettendo a chiunque di procurarsi nuove schede e ripetere la prova;

non esisteva a quel punto alcun controllo degli ingressi nell'aula;

alle proteste di alcuni candidati gli addetti non intervenivano, costringendo così alcuni a far intervenire il 112 e il 113;

i fatti accaduti possono costituire gravi irregolarità amministrative e violazione della legge penale —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda assumere per annullare il « concorso-truffa » e perché siano individuati e perseguiti i responsabili. (4-13056)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione indicata, riguardante la selezione indetta dall'Istituto Nazionale della Previdenza So-

ciale a 400 posti di ispettore di vigilanza, si fa presente quanto segue.

Tale selezione era stata indetta con determinazione del Direttore Generale dell'INPS, allo scopo di individuare 400 dipendenti appartenenti alla VII qualifica funzionale ai quali attribuire il profilo di ispettore di vigilanza, attraverso l'espletamento di test attitudinali e di natura professionale predisposti da una ditta specializzata all'uopo indicata.

Nonostante fosse stato stabilito che la Ditta aggiudicataria dovesse consegnare il materiale occorrente per lo svolgimento della prova alle ore 7 del giorno indicato per l'effettuazione della prova medesima, l'incaricato ha provveduto alla consegna solo alle ore 8,45.

Inoltre, la Commissione esaminatrice constatava che il foglio risposta ed il questionario risultavano entrambi inseriti in un'unica busta e non separatamente (come previsto dal contratto di fornitura) in modo da consentire agevolmente ai commissari di provvedere alla preventiva siglatura dei fogli di risposta.

Constatata l'irregolarità del confezionamento, la Commissione, prima di procedere alla consegna del materiale ai 3.402 concorrenti e all'illustrazione dei termini della prova da sostenere, ha deciso di firmare i fogli risposta al momento dell'apposizione sugli stessi del codice numerico prima del loro invio alla lettura ottica.

Ciò in considerazione del consistente ritardo nella consegna del materiale e del fatto che il tempo occorrente per l'apertura dei plichi cellofanati e la consegna di questionari aperti avrebbe comportato un ulteriore ritardo.

Durante lo svolgimento della prova, non sono stati riscontrati episodi di irregolarità.

Dopo il termine della prova, la consegna dell'elaborato ed il relativo imbustamento sono stati effettuati alla presenza contemporanea del candidato e dell'incaricato del riconoscimento. Tali modalità hanno comportato assembramenti nei posti di riconoscimento di due delle sei aule con un maggior numero di partecipanti, in occasione dei quali non è da escludere che siano stati

posti in essere, da parte di alcuni candidati, comportamenti scorretti.

La Commissione ha comunque verbalizzato quanto rappresentato, da alcuni candidati i quali avrebbero rilevato che altri concorrenti, approfittando dell'affollamento ai banchi di consegna, avrebbero continuato a compilare il foglio di risposta dopo la scadenza del termine assegnato.

L'INPS ha tenuto a precisare che nell'intero arco della mattinata non si è verificato, nella sede di esame alcun accesso della forza pubblica.

Lo svolgimento dei fatti sopradescritti, oltre che dai verbali della Commissione e da una Relazione del Presidente della stessa Commissione al Direttore Generale dell'Istituto, risulta soprattutto da una relazione predisposta dalla Direzione Centrale Ispettorato dell'INPS, a seguito di segnalazioni da parte di singoli candidati e di rappresentanti sindacali.

È da sottolineare, altresì, che dalle successive operazioni di lettura ottica ed elaborazione, è risultato che su 3.402 partecipanti alle prove solamente 192 candidati sono risultati idonei.

L'INPS ha rappresentato, poi, che a seguito delle perplessità sollevate in merito agli scostamenti nello svolgimento delle prove rispetto all'iter procedimentale previsto, è stata ravvisata la necessità di acquisire sull'intera vicenda il parere dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto che, a seguito di una approfondita valutazione sotto il profilo giuridico di vari aspetti della questione, ha espresso il parere che la circostanza di avere consegnato il foglio risposta non presigliato da un Commissario, determina la nullità degli elaborati ai sensi del 2° comma dell'articolo 13 del testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 487/1994.

Sulla base di tutto ciò, quindi, la prova di selezione è stata annullata con determinazione del Direttore Generale n. 423 del 9.10.1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

BRUNETTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il 16 aprile 1998 sono stati assunti, dalla sovrintendenza beni culturali di Caserta per le province di Caserta e Benevento, n. 20 unità di personale precario con qualifica di addetto ai servizi di vigilanza, già custode e guardia notturna, con contratto trimestrale sulla base di una graduatoria del Ministero dei beni culturali, in applicazione della legge n. 236/93 (cosiddetta « legge Ronchey »);

le summenzionate unità, già vincitrici di concorso per titoli a « custode e guardia notturna trimestrale » nel Ministero dei beni culturali, dal 1987 effettuano servizio per tre mesi l'anno;

alla data del 15 luglio 1998 detti lavoratori cessano il servizio (per scadenza contrattuale), e dal 16 luglio 1998 ritornano allo *status* di disoccupati regolarmente iscritti alle liste di collocamento (molti dei quali presso l'UPLMO di Caserta);

alla data del 16 luglio 1998 entreranno in servizio, con contratto trimestrale, 30 unità inviate dall'ufficio di collocamento di Caserta sulla base di espressa richiesta della sovrintendenza dei beni culturali di Caserta;

da quest'ultima chiamata trimestrale, effettuata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56, sono stati esclusi i trimestrali in « scadenza », i quali non sono stati neppure interpellati nonostante essi fossero in servizio da dodici anni non già ex articolo 16 della legge n. 56 ma in base alla legge n. 263/93 e nonostante essi fossero in possesso della qualifica necessaria, ottenuta presso il Ministero dei beni culturali con concorso per titoli, laddove le « nuove » chiamate sono state fatte omettendo la qualifica necessaria e riferendosi genericamente all'espletamento di « mansioni » di custodia e guardiania notturna (con scarso senso di considerazione ed attenzione per le esigenze di sicurezza e tutela dei beni culturali, tanto più negligente e biasimevole dopo i recenti gravi episodi di dan-

neggiamenti e di sottrazioni che hanno colpito il nostro Paese nel campo artistico-culturale) —:

quale motivo abbia indotto nella vicenda in esame ad escludere, all'avviamento tramite il collocamento di Caserta, il personale trimestrale da ben dodici anni già utilizzato presso i beni culturali di Caserta ed in particolare presso la Reggia Vanvitelliana, personale professionalmente preparato e di sicura affidabilità — come sempre evidenziato nei dodici anni di servizio espletato —, optando invece per una soluzione rischiosa ed incomprensibile soprattutto in un periodo nel quale si verifica una forte affluenza di visitatori e, conseguentemente, si intensificano le esigenze di avere a disposizione personale ben preparato sia sotto il profilo dell'adeguata risposta alla domanda del turismo culturale ed artistico, sia sotto il profilo della sicurezza, della tutela e della salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale; e se i Ministri interrogati, responsabilmente, intendano rimediare all'evidente ed inconcepibile incongruenza denunciata. (4-18732)

RISPOSTA. — *In merito alla questione segnalata nell'atto parlamentare indicato, sono stati acquisiti elementi informativi presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta.*

Il suddetto Ufficio ha comunicato che, in data 30 aprile 1998, ha inoltrato, presso la Soprintendenza per i Beni Culturali, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Caserta, un elenco di 40 nominativi da avviare a selezione, a fronte di una richiesta di 30 unità, per assunzione con contratto a tempo determinato, della durata di tre mesi, per la qualifica di custode.

Sono state assunte n. 28 unità e, pertanto, in data 17 luglio 1998, sono stati segnalati altri 4 nominativi, a copertura dei 30 richiesti.

Sembra opportuno precisare che le assunzioni di personale trimestrale di custodia sono disciplinate dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, articolo 3.

Le disposizioni di cui alla suindicata legge, stabiliscono che per assicurare « l'apertura quotidiana », con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale con il personale che ha già prestato servizio, a tempo determinato, nell'ambito della stessa Amministrazione, secondo graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.

Nel caso in cui le singole graduatorie non risultino sufficienti a coprire i posti previsti, le ulteriori unità occorrenti vengono avviate, su base numerica dalla locale Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Inoltre, l'articolo 7, comma 8, della legge 28 dicembre 1988, n. 554 dispone che i trimestrali che hanno cessato il servizio non possono essere chiamati nuovamente se non trascorre un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha rappresentato, al riguardo, la piena legittimità dell'operato in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha ritenuto di assegnare alla Soprintendenza di Caserta, per il 1998, n. 50 unità di addetti trimestrali ai servizi di vigilanza. Delle stesse, n. 20 unità sono state attinte dalle graduatorie, di cui alla citata legge 4/93, con assunzione a far data 16 aprile 1998 e relativa cessazione dal servizio in data 15 luglio 1998, mentre le rimanenti 30 unità sono state richieste, su base numerica, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta.

Infine, il Ministero dei Beni Culturali precisa che per gli addetti ai servizi di vigilanza non è richiesta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

CARDIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Eboli (Salerno), è stata soppressa la sezione locale dell'ufficio di collocamento;

la città risulta avere un altissimo indice di disoccupati, malgrado il suo ruolo di centro tradizionalmente importante della Valle del Sele;

giovani, e non più tali, hanno manifestato il loro disappunto al provvedimento di soppressione dell'ufficio di collocamento;

l'iniziativa è stata vissuta come un'ulteriore prova di esclusione di Eboli dal circuito produttivo salernitano —:

se il Governo intenda chiarire le ragioni del provvedimento;

se intenda rivederne i contenuti.

(4-18098)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata all'oggetto si fa presente che la Direzione Provinciale del lavoro di Salerno, in conseguenza della riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli Uffici periferici, ha dovuto porre in essere una serie di atti finalizzati a distribuire con parsimonia le risorse assegnate.*

L'attuazione, poi, di linee politiche diverse per influire sui trend occupazionali e realizzare misure volte a incoraggiare l'occupazione, soprattutto dei giovani, decise dal Governo in sede Comunitaria e Nazionale, nonché la lotta al lavoro nero, al lavoro minorile e all'evasione contributiva, hanno indotto la Direzione Provinciale a immaginare e attuare una migliore, più razionale utilizzazione del personale, sopprimendo quegli uffici, quali i recapiti, che hanno, alla luce delle nuove normative, concluso il loro ciclo vitale.

In questo contesto si inquadra la decisione della chiusura dell'ufficio menzionato nel documento parlamentare, le cui moti-

vazioni possono così sinteticamente riassumersi:

a) potenziare le sedi circoscrizionali, al fine di adeguarle alle mutate esigenze della collettività e per dare attuazione e visibilità al nuovo indirizzo politico elaborato dal Governo in tema di politica attiva dell'Impiego, consentendo, attraverso una riqualificazione del personale e un più largo uso dei sistemi informativi, il miglioramento e l'ampliamento dei servizi offerti;

b) trasferire al servizio ispettivo le unità eventualmente in esubero o sotto utilizzate presso le SCICA, impegnandole nell'attività di supporto amministrativo alle ispezioni;

c) ridurre il numero delle strutture periferiche esistenti e limitare gli spostamenti del personale sul territorio;

d) pervenire, contemporaneamente, ad una riduzione delle spese, in linea con l'attuale esigenza del loro contenimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

CARLESI. — Ai Ministri delle comunicazioni, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

una recente sentenza del Consiglio di Stato depositata l'11 gennaio 1996, rigettando un ricorso dell'amministrazione delle poste, ha riconosciuto ad un dipendente dell'amministrazione stessa il diritto ai benefici previsti all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;

tale norma prevede che all'atto del collocamento a riposo dei dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati, possa essere attribuita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta;

mentre amministrazioni di altri enti hanno già provveduto ad estendere i benefici previsti ai dipendenti che ne hanno

diritto; l'ente poste non ha ancora provveduto in tal senso —:

quali iniziative intenda prendere al fine di tutelare i diritti dei dipendenti delle poste che si trovano nelle condizioni previste dalla legge n. 336/1970. (4-16633)

RISPOSTA. — In riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare indicato, l'Istituto Postelegrafonici (IPOST) ha precisato che l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, impone di attribuire, al momento del collocamento a riposo, al pensionato che ne abbia diritto, tre scatti sullo stipendio tabellare o la qualifica superiore a richiesta e, in ogni modo, tra le due la posizione più favorevole.

La sezione consultiva della Corte dei conti ha affermato che è parte integrante dello stipendio tabellare anche la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), per cui una corretta applicazione del su citato articolo 2 esige il riesame delle posizioni degli interessati che consenta la corretta comparazione tra il beneficio degli scatti e quello della qualifica superiore.

L'IPOST sta, pertanto, procedendo alle riliquidazioni di che trattasi i cui risultati sono sottoposti agli interessati perché optino per la soluzione che ritengono più favorevole.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

CHIAVACCI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955 del 1982, dispone che sono esenti dall'imposta in modo assoluto: « Elenchi e ruoli concernenti... la leva militare ed altre prestazioni verso lo Stato... nonché... le relative opposizioni »;

fra le « opposizioni » a cui si riferisce l'articolo 2 può essere ricompreso anche il

ricorso ex articolo 5 legge n. 23 del 1998 « Nuove norme sull'obiezione di coscienza »;

inoltre, l'articolo 12 della suddetta legge dispone che sono esenti dall'imposta in modo assoluto: « Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie [...] individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego »;

l'articolo 5 della legge n. 230 del 1998 richiama per i ricorsi avversi al diniego alla domanda di obiettore di coscienza, la procedura del processo del lavoro, esente da bollo come da articolo 2 della legge n. 642 del 1972;

tale normativa non appare recepita da tutti i Tribunali amministrativi regionali dato che il Tar della Liguria richiede per questo tipo di ricorsi il pagamento delle marche giudiziarie —:

se le marche giudiziarie vengano richieste anche per i ricorsi relativi ai militari di leva;

se non ritenga di dover intervenire con una propria circolare al fine di uniformare il comportamento dei Tar alle norme sopraindicate. (4-19837)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si evidenzia la necessità che venga emanata un'apposita circolare volta a fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, ai ricorsi giurisdizionali dei chiamati alle armi o al servizio civile per il periodo di leva. Ciò in considerazione del non univoco comportamento dei Tribunali Amministrativi Regionali, alcuni dei quali, in particolare quello della Liguria, richiederebbero il pagamento delle marche giudiziarie « per i ricorsi avverso il diniego alla domanda di obiettore di coscienza ».*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che l'articolo 2 della Tabella Allegato B del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 642

del 1972 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto per elenchi e ruoli concernenti, tra l'altro, la leva militare e le altre prestazioni verso lo Stato, nonché per tutte le documentazioni e domande che attingono a tali prestazioni e le relative opposizioni, ma non stabilisce alcuna agevolazione relativamente ai procedimenti giurisdizionali.

L'esenzione degli atti relativi ai procedimenti giurisdizionali è contemplata, invece, all'articolo 12, della stessa Tabella che, in particolare, al comma 2, n. 2, prevede tale esenzione per gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, relativi a controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Con riferimento al caso in esame, il predetto Dipartimento ha precisato che tra tali esenzioni non rientrano i provvedimenti di cui alla legge n. 230 del 1998 instaurati dagli obiettori di coscienza.

Ciò premesso, alla luce della legislazione vigente, il tributo in esame deve essere applicato sia nei procedimenti che si svolgono avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, per quanto riguarda gli obblighi della leva militare, sia nei procedimenti davanti al Pretore (articolo 5 della legge 8 luglio 1998, n. 230), per quanto concerne la prestazione del servizio civile in sostituzione di quello di leva.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COLLAVINI. — *Al Ministro della comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

taluni cittadini hanno avuto la spiacevole sorpresa di vedersi recapitare telegrammi, con notizie urgenti e convocazioni, spesso con ritardi tali da rendere inutile la comunicazione stessa;

le spese che vengono sostenute per la spedizione di telegrammi ed altri specifici servizi a tariffa superiore non sono privilegiati in alcun modo rispetto ai tempi della consegna, mentre presso gli utenti si considera che essi possano godere di una

corsia preferenziale rispetto alla corrispondenza ordinaria —:

se sia al corrente di questa prassi e se ritenga giusto che gli utenti del servizio postale siano indotti a pagare tariffe supplementari per servizi che ai fini del recapito non offrono alcuna differenziazione rispetto alla consegna della corrispondenza per via ordinaria;

se ritenga, inoltre, che da parte dell'ente postale debba essere garantita un'informazione puntuale e circostanziata all'utenza in ordine ai tempi di effettiva consegna di tutti i tipi di corrispondenza. (4-20319)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statuari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, nell'ambito della riorganizzazione dei processi produttivi riguardanti i servizi postali, il recapito telegrammi viene assicurato non solo dai fattorini telegrafici, ma anche dai portalettere addetti al recapito ordinario.

Infatti, l'organizzazione del recapito telegrafico, regolamentata ex novo, prevede per le località con più di settantamila abitanti che la consegna dei telegrammi sia effettuata dai fattorini, nei casi in cui l'oggetto telegrafico pervenga in ufficio tra le ore 7.00/8.00 e le ore 18.00, mentre gli oggetti che arrivano dopo le 18.00 vengono affidati ai portalettere; per le località con un numero di abitanti inferiore, invece, l'organizzazione del servizio è rimasta invariata. Tale sistema prevede, quindi, che i telegrammi, una volta pervenuti negli uffici, siano posti in distribuzione con la prima uscita utile, a seconda dei casi, del fattorino ovvero del portalettere, mantenendo attiva quella caratteristica di priorità tipica dell'invio in argomento.

In relazione all'evidenziata necessità di offrire alla clientela informazioni puntuali circa i tempi di distribuzione di tutta la corrispondenza, Poste Italiane s.p.a. ha osservato che il normale processo produttivo risulta a volte influenzato da cause estranee alla organizzazione del servizio.

Risulta pertanto evidente l'impossibilità di giustificare preventivamente i ritardi nel recapito che possono essere determinati da accadimenti accidentali ed imprevedibili. In tale ipotesi, alla clientela che ne faccia richiesta, viene garantita, ogni dettagliata informazione sulle motivazioni che possono avere generato i menzionati ritardi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CONTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il signor Emidio Feliziani è invalido civile all'80 per cento dal 1996 (quattro by-pass cardiaci post infartuali);

il suddetto è disoccupato da due anni;

il signor Feliziani è iscritto alle liste di collocamento per invalidi civili dell'Ufficio del lavoro di Ascoli Piceno fin dal 25 ottobre 1996, ed in quella data occupava la 1109° posizione della relativa graduatoria;

alla fine del febbraio 1998 si è ritrovato al n. 1212 della medesima graduatoria;

poiché il signor Feliziani ha presentato richiesta di assunzione per chiamata diretta ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e poiché, attualmente, l'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di pubblico impiego, ha modificato il sistema delle assunzioni per gli appartenenti alle categorie protette, che dovrà avvenire mediante richiesta numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici

provinciali del lavoro e della massima occupazione —:

se non si ritenga inspiegabile o comunque molto improbabile per le leggi della statistica che, nonostante siano passati ben 16 mesi dalla data della prima iscrizione nelle liste di collocamento, nonostante in questo lasso di tempo siano state effettuate delle assunzioni, nonostante i numerosi falsi invalidi individuati e contestualmente cancellati dalle graduatorie, il numero d'ordine del signor Feliziani sia notevolmente aumentato anziché decrescere come sarebbe lecito attendersi, tanto da passare dal 1109 del 25 ottobre 1996 al 1212 del febbraio 1998 —:

a quanti invalidi della provincia di Ascoli Piceno, dal 25 ottobre 1996 a tutto il febbraio 1998, sia stato assegnato un punteggio superiore all'80 per cento tale da consentire lo scavalcamento in graduatoria del signor Feliziani;

se non si ritenga opportuno e doveroso effettuare un controllo per verificare i sistemi di compilazione delle graduatorie provinciali degli invalidi civili adottati dall'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Ascoli Piceno. (4-16995)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, la Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno ha fatto presente quanto segue.*

Il Sig. Emidio FELIZIANI, in data 25.10.1996 ha richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 della Legge 2.4.68, n. 482, quale invalido civile con una percentuale di invalidità pari all'80 per cento dichiarando, altresì, la disponibilità, oltre che per gli avviamenti nelle aziende private, anche per avviamenti a selezione presso gli enti pubblici per le qualifiche di « operaio generico » ed impiegato d'ordine » e con dichiarato un reddito lordo di lire 5.600.000.

La graduatoria inerente agli avviamenti a selezione presso le amministrazioni e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 482/68, è stata predisposta tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 1994, n. 487 e segnatamente l'articolo 31, comma 2, con annessa tabella per l'attribuzione dei punteggi per anzianità d'iscrizione, carico familiare, reddito e per percentuale di invalidità.

I predetti criteri sono stati, peraltro, confermati dal decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1997, n. 246.

L'interessato, al 31.12.1996, occupava la il 1109^a posizione nella graduatoria degli invalidi civili da valere per l'anno 1997, con un punteggio pari a 1094 punti derivato da anzianità di iscrizione, reddito e percentuale di invalidità.

Nella graduatoria, invece, degli iscritti alla data del 31.12.1997 e da far valere per l'anno 1998, al Sig. FELIZIANI veniva riconfermato il punteggio dell'anno precedente e cioè 1094 punti, non avendo lo stesso presentato modelli di variazione, ma con la differenza che risultava occupare la 1212^a posizione.

La predetta situazione è da ricollegare all'incremento degli iscritti verificatosi nell'anno 1997 a seguito del disposto dell'articolo 1, comma 294, della legge 23.12.1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che gli invalidi civili titolari di assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono tenuti a presentare, oltre che ad altri enti, anche alla Prefettura, una dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza della iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 482/68.

Al fine di poter autocertificare detta situazione di invalidi civili titolari dell'assegno e, pertanto, in possesso di una invalidità pari o superiore al Sig. Emidio FELIZIANI si sono dovuti iscrivere negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2.4.68, n. 482.

Si fa presente che successivamente al Sig. Emidio FELIZIANI si sono iscritti n. 270 invalidi civili dei quali alcuni in possesso di un certificato di invalidità pari o superiore all'80 per cento ed altri con percentuale di invalidità inferiore all'80 per cento, ma con carico familiare e quasi tutti senza reddito dichiarato.

Nella nuova graduatoria, quindi, a causa dei 270 nuovi iscritti, l'interessato risulta retrocesso di n. 103 posizioni.

Si rappresenta, infine, che la Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno nella formulazione delle graduatorie si attiene scrupolosamente ai criteri dettati dalle normative vigenti, tenuto conto delle situazioni dichiarate da ogni singolo lavoratore sotto la propria responsabilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

COPERCINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

in Parma, via Giuseppe Verdi n. 25, esistono immobili di proprietà dell'Inail, adibiti, almeno in parte, ad uso abitativo; tra questi inquilini compaiono famiglie di professionisti, presumibilmente nuclei dotati di reddito non modesto;

in genere le abitazioni di proprietà di enti di diritto pubblico sono o dovrebbero essere soggetti a criteri oggettivi di assegnazione fissati dallo statuto o da norme contemplanti prelazione od opzione privilegiata per i dipendenti più bisognosi, secondo graduatorie di merito —:

quali siano questi criteri attribuiti o prescelti dall'Inail nella fattispecie e se gli stessi sono stati rispettati nella assegnazione degli immobili sopra citati ed in altre unità di proprietà dell'ente in Parma, in generale;

quali siano i canoni di locazione applicati per tali unità abitative. (4-15993)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata, si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni.*

Si deve in primo luogo rilevare che l'unità immobiliare cui fa menzione l'interrogante, è situata in una zona classificata dal Comune di Parma come « centro storico ».

Considerate le specifiche caratteristiche di valore e di qualità proprie degli immobili

rientranti in detta tipologia, il canone di affitto viene determinato sulla base dei valori di mercato in conformità agli indirizzi contenuti nell'articolo 11, comma 2, della legge n. 359/92 e successivo protocollo d'intesa tra INAIL e Organizzazioni sindacali dell'inquilinato, recepito con delibere commissariali n. 78/93 e n. 164/94.

Ciò posto si precisa che l'ammontare dei canoni di locazione, riferito, per l'anno 1998, alle unità abitative del citato immobile, varia, tenuto conto della superficie convenzionale, da un minimo di lire 1.290.370 esclusi oneri accessori.

Va, peraltro, segnalato che, stante il costo dei canoni, fissati in base ai parametri UTE e all'andamento dei prezzi rilevati sul mercato, sono stati osservati lunghi tempi di sfittanza e ciò nonostante il ricorso reiterato a forme di pubblicità.

Si sottolinea, inoltre, che la sede di Parma ha sempre improntato la propria condotta al rispetto della normativa introdotta dal decreto-legge n. 551/88, convertito dalla legge 21.2.1989 n. 61, segnalando l'elenco delle unità immobiliari disponibili al Comune, per l'affissione all'albo pretorio, nonché alla Prefettura, onde soddisfare la riserva del 50 per cento agli sfrattati contenuta nella legge sopracitata.

Circa i criteri di assegnazione degli immobili, si rende necessario evidenziare che, a garanzia di un corretto uso della potestà attribuita in materia all'Ente, la procedura per la scelta del contraente contempla l'accertamento, in capo ai soggetti richiedenti, di una serie di requisiti oggettivi e predefiniti.

Trattandosi in particolare di immobili di pregio, requisito fondamentale richiesto unitamente ai criteri di carattere generale quali ad esempio la residenza nel Comune ove è ubicato l'alloggio e la impossidenza, da parte del richiedente o di un altro componente del nucleo familiare, di appartamento adeguato alle esigenze del nucleo stesso nel Comune per il quale sia stata presentata la domanda, o in Comuni limitrofi, è la piena solvibilità degli assegnatari.

Quanto precede, alla luce sia dell'apposito disciplinare elaborato dalla Direzione Generale dell'INAIL e approvato dal Con-

siglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 426 del 27.4.1995, sia degli indirizzi contenuti nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6/PS/30712 e pubblicata sulla G.U. n. 150 del successivo 30 giugno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

COSTA. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 4 agosto 1997 nella sede di Torino della Cooperativa editrice cuneese srl ubicata in corso Vittorio Emanuele 84, veniva insediata, su richiesta della cooperativa stessa, una utenza telefonica con il n. 011/56.130.56;

da allora nonostante lettere, telefonate al 188, diffide - verbali e scritte - al capo filiale della sede Telecom di Torino, la cooperativa non ha mai potuto conoscere né i costi dell'installazione dell'impianto, né i relativi canoni;

nei giorni scorsi si è appreso che il ritardo (che persiste) è dovuto al fatto che l'installatore non avrebbe depositato i relativi verbali di consegna dell'apparecchiatura -:

se intenda adeguarsi perché siano accertate le responsabilità relative ai fatti esposti;

se, nell'ambito della società Telecom, siano previsti controlli volti ad evitare di ripetersi di simili episodi. (4-15965)

RISPOSTA. - *Al riguardo si fa presente che la società Telecom - interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che dall'indagine effettuata presso i competenti uffici territoriali è risultato che a causa di un disguido al sistema informativo è stata posticipata la data di emissione delle bollette riguardanti l'utenza intestata alla cooperativa editrice cuneese, per cui la fatturazione verso il cliente è rimasta sospesa per i primi due*

bimestri successivi alla data di attivazione delle utenze medesime.

Il calcolo delle spettanze, dopo una informativa telefonica, è stato portato ufficialmente a conoscenza della cooperativa in parola in data 9 marzo 1998.

È risultato, inoltre, che le due linee richieste sono state attivate con un ritardo pari a 27 giorni lavorativi, intercorsi dal 26/6/97 (data della richiesta di attivazione della linea) al 4/8/97 (data di emissione dell'ordinativo di lavoro da parte della società concessionaria).

In proposito la predetta società ha significato che è stato emesso a favore della Cooperativa Editrice Cuneese s.r.l. l'indennizzo previsto dall'articolo 39 del vigente regolamento di servizio per un importo pari a lire 362.700 per ogni linea, a mezzo assegno per traenza dell'Istituto centrale delle Banche Popolari Italiane.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DE CESARIS. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

il 30 maggio 1997 la federazione delle rappresentanze sindacali di base (Rdb) ha presentato alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un esposto nel quale si denuncia l'assegnazione illegale di un alloggio di proprietà dell'Inpdap;

con apposita delibera, il Consiglio di amministrazione dell'Inpdap ha definito nuove procedure per la valutazione delle richieste di locazione di immobili di proprietà dell'Istituto, e ha stabilito criteri per l'assegnazione;

con apposita comunicazione alla prefettura e al comune di Roma del 12 novembre 1996, protocollo n. 305, avente per oggetto la comunicazione di disponibilità di unità abitativa da assegnare a sfrattati e ad appartenenti alle forze di Polizia, l'Inpdap comunicava l'elenco degli alloggi disponibili;

nella citata comunicazione, venivano ripartiti gli alloggi per categorie beneficiarie e le condizioni indispensabili per concorrere all'assegnazione degli stessi;

uno degli alloggi di proprietà dell'Inpdap disponibili per la locazione, inserito nell'elenco comunicato sia alla Prefettura che al comune di Roma in data 12 novembre 1996, e precisamente l'unità immobiliare sita in Roma, via dei Laterani 28, scala *b*, risulta essere stato locato in data 1° settembre 1996 a persona priva dei requisiti richiesti e che occupa a tutt'oggi l'appartamento;

risulta peraltro che, attualmente l'alloggio sia dotato di due bagni e non di uno come invece indicato nell'elenco comunicato alla prefettura e al comune di Roma;

risulta altresì che successivamente alla data del 1° settembre 1996 nell'alloggio citato siano stati eseguiti consistenti lavori di ristrutturazione quando è notorio che solo in casi eccezionali l'Istituto può procedere a lavori di ristrutturazione con oneri a proprio carico —:

a chi sia stata assegnata l'unità immobiliare sita in Roma in via dei Laterani 28, scala *b*, e sulla base di quali requisiti;

per quali motivi l'alloggio sia stato inserito nell'elenco fornito alla prefettura e al comune, quando da oltre due mesi era stato già assegnato a persona priva dei requisiti richiesti dalla delibera dell'Inpdap;

con quale deliberazione i lavori di ristrutturazione della citata unità immobiliare, a che titolo e con quali fondi, siano stati eseguiti nel caso in cui i lavori siano stati a carico dell'Inpdap;

di chi sia la responsabilità dell'assegnazione avvenuta, che non sembra aver tenuto conto della delibera dell'Inpdap in materia di criteri per l'assegnazione di unità immobiliari disponibili per la locazione;

quali azioni intenda intraprendere nei confronti del consiglio di amministrazione dell'Inpdap affinché fatti come quelli

denunciati dal sindacato Rdb non abbiano più ad accadere. (4-10662)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ufficio Locazioni Immobili della Direzione Centrale del Patrimonio, l'unità immobiliare sita in Roma, Via dei Laterani — n. 28, Scala B, int. 5 — inserita nell'elenco degli alloggi disponibili, pubblicizzato con nota n. 365 del 12 novembre 1996, è stata assegnata ad un appartenente alle Forze di Polizia, trasferito a Roma per servizio, nel rispetto delle percentuali delle unità immobiliari riservate agli stessi e secondo le modalità ed i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazioni n. 201 del 21 dicembre 1995 e n. 352 del 26 giugno 1996.

Il suddetto alloggio è stato inserito nell'elenco fornito alla prefettura ed al Comune di Roma con la citata nota n. 365, in quanto, alla data di pubblicazione del Bando di disponibilità, lo stesso risultava libero. Soltanto in data 6 marzo 1997 l'Ufficio Locazioni rilevava che, per mero errore procedurale, era stato sottoscritto, per quell'alloggio, un contratto di locazione trasmesso dalla Società di gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto. Preso atto della arbitraria assegnazione, l'Ufficio competente, con note n. 249 del 6 marzo 1997 e n. 549 del 30 maggio 1997, intimava l'occupante a lasciare libero l'appartamento da persone e cose.

A seguito della relazione tecnica, trasmessa dalla Società di Gestione AGIED, in data 3 settembre 1996, contenente la descrizione dell'intervento da eseguire nell'appartamento in questione, risultante sfritto, la Consulenza Tecnica Edilizia dell'Istituto ha effettuato il previsto sopralluogo congiunto, dando parere favorevole ai lavori proposti dalla suddetta Società, i quali comprendevano il rifacimento del bagno di servizio.

Con determinazione n. 1813 del 2 ottobre 1996 è stato disposto l'affidamento dei lavori all'AGIED ed è stata approvata la

relativa spesa, imputandola al Capitolo 10431 del Bilancio di Previsione del 1996.

Tale spesa, trattandosi di appartamento ritenuto sfitto, non poteva essere recuperata con l'applicazione dell'articolo 23 della legge 392/78, in considerazione anche del vincolo gravante sul contratto di locazione, il quale doveva essere stipulato secondo il dettato della legge 359/92.

Inoltre, poiché nel caso di specie i suddetti lavori erano necessari per la messa a reddito, gli stessi sono stati classificati urgenti e come tali di competenza della Società mandataria, in applicazione della circolare n. 5 del 28 maggio 1996.

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Pubblici rappresenta, infine, che allo scopo di evitare ulteriori errori, si è provveduto ad attivare, con la collaborazione delle società di gestione, procedure più accurate tali da consentire l'aggiornamento continuo dei dati nel programma informatico degli immobili di proprietà dell'Istituto ed il consequenziale immediato controllo sulla situazione degli alloggi sfitti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 626 del 1994, modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996 (normativa relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) deve trovare applicazione puntuale in tutti gli ambiti lavorativi e, in particolare, in seno all'Inail, dal momento che, in difetto, ci troveremmo di fronte al paradosso di inadempienza da parte dell'istituto che è preposto alla vigilanza delle normative antinfortunistiche;

risulta che gli organismi direttivi della sede Inail di Biella siano stati informati della presenza di dipendenti non idonei, ai sensi dell'articolo 55 della normativa citata, all'uso di attrezzature munite di videoterminale;

altri dipendenti, che fanno uso abituale di attrezzature munite di videoterminale, non sarebbero mai stati sottoposti alla prevista visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e per l'esame degli occhi e della vista da parte di un medico competente;

la situazione è stata formalmente segnalata all'Usl n. 12 di Biella, competente per territorio —:

se non ritenga che l'Inail debba essere istituito che primariamente dà applicazione alla normativa di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, e se non ritenga profondamente disdicevole in assoluto, e comunque irritante per l'imprenditore privato, il fatto che l'Inail, laddove i fatti segnalati dovessero rispondere a verità, violi in modo clamoroso la normativa antinfortunistica. (4-08311)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata, all'oggetto, si riferisce quanto comunicato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 626/94, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i lavoratori in servizio presso la Sede I.N.A.I.L. di Biella, che utilizzavano in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere i videotermini, furono sottoposti, nel giugno 1995, a visita medica per la verifica dell'idoneità all'uso della predetta attrezzatura.

I suddetti lavoratori furono dichiarati tutti idonei a svolgere lavori con videotermini, fatta eccezione per tre dipendenti, i quali presentavano patologie oculari. Gli interessati, sottoposti ad esami specialistici presso i servizi sanitari della Direzione Regionale I.N.A.I.L. per il Piemonte, furono ritenuti idonei con opportune prescrizioni, alle quali la Sede in argomento si è attenuta.

L'istituto attesta che attualmente dell'intero organico solo un dipendente, sospeso dal servizio nel 1995, non è stato sottoposto a visita medica, in quanto dalla data di riammissione (maggio 1996) non ha operato con attrezzature munite di videotermini in

modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere.

Secondo le disposizioni legislative citate, la Sede di Biella ha già provveduto a predisporre un apposito piano per sottoporre a visita medica periodica i lavoratori classificati come idonei con prescrizione, il lavoratore di cui si è dato conto in precedenza nonché i lavoratori che hanno compiuto il 45° anno di età.

L'I.N.A.I.L. rappresenta che in accordo con le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 241/96 è impegnato a fornire il proprio apporto specializzato sul fronte della consulenza, conoscenza ed informazione dei rischi di origine lavorativa, anche nella prospettiva di una azione di prevenzione efficace ed integrata.

In tale ambito sono state realizzate importanti iniziative ed altre sono in corso di studio. Tra le più rilevanti, già attuate, l'Istituto evidenzia la gestione della cosiddetta « norma premiale » per le imprese artigiane che abbiano adottato nei luoghi di lavoro le misure previste dal già richiamato decreto legislativo 626/94, e successive modificazioni; l'attivazione della Conferenza permanente di servizio I.N.A.I.L.-I.S.P.E.-S.L.; gli interventi formativi svolti per funzionari e tecnici di Associazioni di categoria e Pubbliche Amministrazioni; la creazione di una banca dati, quale strumento unico per la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico; la individuazione delle fonti di rischio e la pianificazione dei necessari interventi di prevenzione e protezione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

FONTAN. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a Primiero, zona dell'estremo Trentino orientale sito ai confini con il Veneto, la Telecom Italia distribuisce ai residenti solo l'elenco abbonati della vicina provincia di Belluno mentre alle aziende fornisce sia quello di Belluno che quello di Trento;

anche se gli abitanti del Primiero sono costretti ad avvalersi dei servizi pubblici del Bellunese e del Feltrino e il distretto telefonico di competenza è quello di Belluno, ciò non toglie che fino a prova contraria il Primiero è parte integrante della provincia di Trento, tanto è vero che molti atti burocratici dei cittadini della zona devono essere indirizzati a Trento invece che a Belluno e conseguentemente si presenta la necessità di conoscere i numeri telefonici e i recapiti dei servizi della provincia di Trento e non di quella di Belluno;

la situazione è resa più complessa dal fatto che nemmeno nei posti telefonici pubblici della zona è disponibile l'elenco telefonico del Trentino;

per far fronte alla complessa situazione, gli abbonati Telecom della zona del Primiero sono costretti ad acquistare separatamente l'elenco telefonico della provincia di appartenenza, che è quella di Trento e non Belluno come a prima vista potrebbe sembrare —:

se sia o meno rispondente alla realtà che il Primiero, alla data odierna è ancora parte integrante del territorio della provincia autonoma di Trento e, in caso affermativo, se non si ritenga un sacrosanto diritto dei residenti del Primiero, che la Telecom Italia spa, attuale monopolista del servizio telefonico fisso, provveda alla consegna dell'elenco abbonati della provincia di Trento, oltre a quella di Belluno, non solo alle aziende, ma anche ai singoli cittadini e senza alcun costo aggiuntivo per i medesimi;

se corrisponda al vero che nell'elenco degli abbonati Telecom della Provincia di Belluno distribuito agli abbonati del Primiero non sono neppure riportati i nomi degli abbonati della zona medesima;

se non ritenga opportuno intervenire affinché la Telecom spa, provveda a rendere disponibili presso gli esercizi pubblici del Primiero gli elenchi degli abbonati del Trentino;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché in tutte le zone di confine del

Trentino (verso le province di Bolzano, Brescia, Vicenza, Verona e Belluno) venga consegnato agli abbonati al telefono oltre l'elenco della provincia di competenza anche quello del distretto limitrofo. (4-16043)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che ai sensi di quanto previsto sia dalla convenzione stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e le ex SIP (ora Telecom), sia dal nuovo regolamento di servizio approvato con decreto ministeriale n. 197/97 la concessionaria Telecom è obbligata alla pubblicazione annuale degli elenchi telefonici degli abbonati ed alla loro distribuzione.*

In particolare, gli abbonati hanno diritto a ricevere gratuitamente il solo elenco degli abbonati della rete urbana di appartenenza.

Per quanto concerne il caso specifico di Primiero si significa che pur facendo parte amministrativamente della provincia di Trento, tale località è inserita nella rete urbana di Belluno, per cui tutti gli abbonati della zona di Primiero sono riportati nell'elenco degli abbonati della provincia di Belluno, come previsto dal decreto ministeriale 25 novembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997) riguardante la « suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico ».

Sulla base di quanto precede, pertanto, agli abbonati di Primiero correttamente viene distribuito l'elenco della provincia di Belluno, mentre l'elenco della provincia di Trento può essere acquistato dagli interessati o chiamando il 187, oppure compilando il buono acquisto contenuto nell'avantielenco delle Pagine Gialle.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere: a che punto sia l'iter della domanda di pensione di vecchiaia presentata il 10 marzo 1998, all'Inps di Piacenza, dalla signora Brognoli Margherita in Vallavanti, nata ad Orzinuovi (Brescia) il 2 giugno 1940, residente in Piacenza, Via Perreau 11. (4-16783)*

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che alla Sig.ra Margherita BROGNOLI in Vallavanti, nata il 2 giugno 1940 e residente a Piacenza in Via Perreau n. 11, è stata liquidata la pensione di vecchiaia n. 10043278 cat. Vo.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

con sentenza n. 662 del 15 novembre 1995, depositata il 16 gennaio 1996, il pretore di Piacenza, quale giudice del lavoro, dichiarava il diritto di Lidia Boselli (nata il 24 luglio 1914 e residente a Piacenza in Via Ercole 9) a percepire l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale a far tempo dalla proposizione della domanda amministrativa, con diritto della parte ricorrente alla cristallizzazione dell'integrazione per effetto dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 463 del 1983, per il periodo successivo al 1° ottobre 1983, con arretrati, rivalutazione ed interessi di legge, e questi ultimi dal 121° giorno successivo alla domanda;

*con sentenza n. 707 il pretore di Piacenza, quale giudice del lavoro, dichiarava il diritto della signora Lidia Boselli a percepire dall'Inps la pensione di reversibilità con importo pari al 60 per cento dell'importo globale della pensione di cui beneficiava il coniuge defunto, ivi compresa l'integrazione al minimo qualora la stessa spettasse al *de cuius*, nell'ambito della prescrizione decennale della domanda. Con detta sentenza l'Inps veniva condannato alla riliquidazione della pensione nella misura sopra indicata dal giorno della domanda amministrativa con interessi e rivalutazioni —:*

per quali motivi dette sentenze non risultino correttamente applicate nono-

stante le stesse siano definitive e quali iniziative intenda assumere affinché l'Inps sede di Piacenza si adegui a quanto dalle stesse disposto. (4-20129)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione presentata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

La Sede INPS di Piacenza, avverso la sentenza del Pretore di Piacenza n. 662 del 15 novembre 1995, depositata il 16 gennaio 1996, ha proposto rituale appello, deciso dal Tribunale di Piacenza — sezione del Lavoro — con sentenza n. 30 del 22.01.1997, depositata il 29.01.1997.

La suddetta sentenza giudiziale di 2° grado ha confermato la precedente sentenza pretorile limitatamente al diritto della ricorrente, Sig.ra Lidia BOSELLI, a percepire l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale a far tempo dalla proposizione della domanda amministrativa, mentre, ex articolo 1, comma 183, L. 662/96, ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente alla cosiddetta cristallizzazione.

L'INPS di Piacenza, con lettere del 25.3.98 e 12.10.98, ha provveduto a comunicare la riliquidazione della prestazione pensionistica in base a quanto disposto dalla sentenza giudiziale, ovvero a dare applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240/94.

Alla pensionata, per le vie brevi e tramite Patronato legittimamente delegato alla trattazione della pratica, e, comunque, tramite raccomandata del 25.08.98, era stato comunicato che il diritto a percepire l'integrazione al minimo era già stato riconosciuto con la ricostituzione effettuata il 25.04.1990, con il pagamento degli interessi legali dal 22.04.1989, a seguito di domanda amministrativa in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1086 del 30.11-13.12.1988.

La sentenza pretorile n. 707 del 16.11.1995, depositata il 16.1.1996, stabiliva per la ricorrente il diritto a percepire la pensione di reversibilità con importo pari al 60% dell'importo globale della pensione di cui beneficiava il coniuge defunto, ivi com-

presa l'integrazione al minimo, qualora fosse spettata al dante causa, nell'ambito della prescrizione decennale dalla domanda. La suddetta sentenza è stata dichiarata estinta in base al disposto legislativo del decreto-legge n. 295/96 e successive modifiche, che ha disposto il pagamento degli arretrati maturati fino al 31.12.1995, ex sentenza Corte Costituzionale n. 495/93, in 6 annualità.

Con lettera del 23.10.97 è stata comunicata all'interessata la riliquidazione della sua pensione di reversibilità in applicazione della suddetta sentenza della Corte.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GARRA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da anni si attende un potenziamento dei servizi postali a Caltagirone, servizi che — rispetto al passato — hanno fatto registrare una pesante penalizzazione dell'utenza costretta a file interminabili agli sportelli;

adesso è arrivato un ulteriore depotenziamento innanzi tutto per gli utenti della popolosa frazione di Granieri (territorio di Caltagirone), nella quale l'apertura dell'ufficio postale dal 12 ottobre 1998 viene assicurata a giorni alterni, con danno per l'utenza abituata ad avvalersi dei servizi di Bancoposta, non essendovi sportelli bancari nell'ambito della frazione medesima;

i servizi postali in senso stretto (spedizione pacchi e raccomandate e distribuzione posta) hanno nella frazione di Granieri rilevanza secondaria rispetto alle operazioni di buoni fruttiferi postali, di spedizioni vaglia e conto corrente e di pagamento pensione, strumenti di credito o di pagamento in Granieri assai vivaci per l'assenza di sportelli bancari in loco;

al depotenziamento dei servizi in Caltagirone città si è altresì pervenuti con la chiusura del punto di distribuzione già

ubicato in via Toniolo ed i cui dipendenti e relativo materiale in distribuzione sono stati concentrati nel Palazzo di piazza Rinascita, già insufficiente prima che negli angusti locali venissero allocati anche i servizi finora svolti nell'ufficio staccato di via Toniolo;

crescente è il disagio per il personale che opera negli uffici in piazza Rinascita, ma soprattutto per l'utenza calatina che sempre più assiste impotente allo sfascio dei servizi postali e ne paga lo scotto con la perdita di tempo delle lunghe file allo sportello e con il confuso e pessimo funzionamento dei servizi -:

se i fatti esposti siano noti;

se non si ritenga urgente intervenire per bloccare le improvvise innovazioni testé ricordate e al fine di porre mano ad un effettivo potenziamento dei servizi postali in Caltagirone e Granieri. (4-20223)

RISPOSTA. - *Al riguardo si ritiene opportuno specificare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato - ha comunicato che attualmente è impegnata in una complessa fase di riorganizzazione dei propri servizi finalizzata al recupero delle produttività ed efficienza per porsi in posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Per le agenzie ubicate in piccole località o con traffico postale esiguo, è prevista l'adozione di soluzioni operative mirate a riequilibrare il rapporto domanda-offerta graduando gli orari di apertura degli uffici, ovvero limitando il numero delle giornate di apertura. È in tale ottica che, considerati i modesti flussi di traffico registrati nell'agenzia di Granieri ed il conseguente rapporto produzione-costi, è stata disposta l'apertura a giorni alterni. La Filiale di Catania, co-

munque, aderendo alle richieste della popolazione e delle autorità locali, in data 23 ottobre 1998 ha provveduto a ripristinare, sperimentalmente e per sei mesi, l'apertura quotidiana dello sportello in argomento.

Per quanto riguarda invece l'ufficio di Caltagirone, Poste Italiane s.p.a. ha precisato che il decentramento del settore portatelettere e movimento postale nei locali di Via Toniolo, è stato effettuato a suo tempo non per un potenziamento dei servizi, bensì per sopperire alle carenze strutturali della sede patrimoniale.

Oltre al costo di locazione della suddetta sede decentrata, ciò che maggiormente ha indotto la Filiale a restituire tali servizi alla sede di piazza Rinascita - i cui spazi, dopo gli interventi appositamente effettuati, sono più che sufficienti ad assicurare il migliore funzionamento dei settori in questione - è stata la necessità di migliorare la funzionalità del servizio di recapito.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GASPARRI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:*

*è stato istituito presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto (Roma) un corso mirato alla formazione di tecnici specializzati nella prevenzione dei rischi geologici, che iniziato a novembre si concluderà ad aprile prossimo, come riportato sul quotidiano *Il Tempo* del 5 dicembre 1996;*

tale iniziativa, alla quale stanno prendendo parte un centinaio di giovani disoccupati, si inquadra nel contesto dei lavori socialmente utili, realizzata grazie ad un progetto elaborato dal dipartimento della protezione civile ed il ministero del lavoro, ed è destinato ad impiegare i lavoratori in cassa integrazione guadagni, in mobilità e disoccupati, in settori legati al rischio sismico, idrogeologico ed agli incendi -:

con quali criteri sia stato organizzato questo corso e quali gruppi siano stati chiamati a farlo, visto che tale iniziativa

non è stata comunicata al Faru, volontariato protezione civile regionale gruppo donatori di sangue Croce rossa italiana che, nella persona del suo presidente, ha chiesto spiegazioni della mancata comunicazione direttamente al sottosegretario al ministero del lavoro, Federica Gasparri-
(4-06073)

RISPOSTA. — *L'atto parlamentare indicato pone quesiti in merito ai criteri applicati per la realizzazione del corso di formazione per tecnici specializzati nella prevenzione dei rischi geologici, attuato a Castelnuovo di Porto (Roma).*

La Direzione Provinciale del lavoro di Roma ha reso noto, a seguito degli accertamenti svolti, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha istituito il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, Traversa del Grillo, presso il quale si svolgono, attraverso corsi di formazione, l'addestramento e la specializzazione per la prevenzione e l'intervento in casi di calamità naturali.

Nel periodo compreso tra il 6 maggio 1996 ed il 6 ottobre 1997, è stato attuato un « progetto per la rilevazione di vulnerabilità di edifici a rischio sismico e di formazione di tecnici per l'attività di prevenzione sismica connessa alle politiche di mitigazione di rischio ».

Sono state individuate, per la realizzazione del progetto, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Per quest'ultima sono state interessate solo le province di Catania, Siracusa, Ragusa e Messina. Sono stati avviati al progetto circa 730 lavoratori, appartenenti alle zone territoriali suindicate, disoccupati o in mobilità, nonché in Cassa Integrazione Guadagni.

In particolare, si specifica che per l'attuazione del progetto, approvato dalla Commissione Centrale per l'Impiego e finanziato dal Fondo Nazionale per l'occupazione, era necessario personale specializzato (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati e tecnici informatici), per la formazione nelle tematiche specifiche del rischio sismico e della vulnerabilità degli edifici.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha svolto attività di indirizzo e di coordinamento, con l'assistenza tecnico-scientifica del Gruppo Nazionale Difesa dai terremoti del Centro Nazionale Ricerche. Inoltre, hanno partecipato altri tecnici forniti dai Comuni, dagli Uffici regionali del Genio Civile, delle Province e dei Provveditorati alle Opere Pubbliche dello Stato, nonché i funzionari prefettizi del territorio provinciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GASPARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, sezione circoscrizionale per l'impiego, in data 17 dicembre 1996, ha avviato a selezione, presso l'ufficio dell'Enam di viale Trastevere 231, nove videoterminalisti, sette dattilografi e quattro uscieri, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987;

a tutt'oggi l'Enam non ha dato corso a dette prove e gli aventi diritto non sono più iscritti nella graduatoria dell'ufficio provinciale del lavoro, in quanto già avviati;

ciò reca danno agli stessi, poiché, fino a quando l'Enam non svolgerà la selezione, questi lavoratori non potranno partecipare ad altre prove selettive —:

quali siano i motivi per i quali l'ente non abbia proceduto a tali selezioni.

(4-08314)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dalla Direzione Provinciale del lavoro di Roma a seguito degli accertamenti effettuati.*

Il Consiglio di amministrazione dell'ENAM, in data 10.7.96, deliberò di avanzare all'Ufficio di Collocamento richiesta di assunzione a tempo indeterminato di n. 18

unità di V livello, n. 14 di IV livello e n. 4 di III livello, a parziale copertura dei vuoti in organico, per complessive 36 unità.

In data 11.7.96 fu effettuata tale richiesta, con allegato un elenco di 18 lavoratori già utilizzati dall'Ente in progetti di lavori socialmente utili provenienti dalla GEPI, IRITECNA ed ENI e dei quali si richiedeva un avviamento immediato per evitare soluzioni di continuità del rapporto in corso che sarebbe terminato il 9.8.1996.

In data 16.7.96 l'Ente comunicò altri due nominativi di lavoratori socialmente utili, precisando, altresì, che le altre 18 unità potevano essere avviate sin dall'1.9.96.

Nel luglio 1996 la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego comunicò all'ENAM che « la richiesta di avviamento a selezione a tempo indeterminato di 36 unità non era pienamente conforme alla normativa vigente in quanto non prevedeva la riserva dei posti ai militari di lunga ferma, come stabilito dalla legge 958/86 e successive modificazioni e integrazioni ».

Tuttavia, in data 26.8.96 l'Ente, nel rettificare i profili e le qualifiche professionali dei restanti lavoratori da assumere, comunicò che la riserva di cui alla legge 958/86 doveva essere considerata nel novero di questi, successivamente individuati in due unità da inquadrare nel V e IV livello.

L'Ufficio di Collocamento non ritenne valida la rettifica perché intervenuta nel corso di una procedura di avviamento e solo in data 17.12.96.

In riferimento alla richiesta del 27.8.96 la Sezione Circoscrizionale per l'impiego avviava a selezione n. 40 lavoratori dei quali, tuttavia, non fu indicato un recapito.

L'Ente, in data 21.12.96, chiese alla citata Sezione di fornire indirizzo e numero telefonico delle unità da selezionare per le convocazioni.

Tali notizie, sollecitate il 2.1.97, furono fornite con nota del 24.12.96, pervenute all'ENAM il 10.1.97.

Nel frattempo intervenne la legge finanziaria n. 662/96 che faceva divieto alle Pubbliche Amministrazioni di procedere a nuove assunzioni.

In relazione a tali limitazioni l'ENAM, in data 27.1.97, avanzò al Ministero del lavoro un quesito per sapere se il divieto di cui alla citata normativa operava anche nei confronti del personale per il quale era già in corso la procedura di avviamento.

L'Amministrazione pose, a sua volta il quesito al Dipartimento per la Funzione Pubblica, alla quale si rivolse anche l'Ente.

In pari data, anche la Direzione Provinciale del lavoro sollecitò la soluzione del problema, informando, nel contempo la SCICA di Roma che, nelle more, i lavoratori in attesa della prova selettiva potevano essere avviati a nuove selezioni presso le Amministrazioni Pubbliche.

In data 4.4.97 il Dipartimento della Funzione Pubblica rispondendo al predetto quesito, comunicò che il blocco delle assunzioni non era operante solo per quei lavoratori che avevano superato la prova selettiva entro il 31.12.96. Pertanto l'Ente, a causa del citato blocco, non ha proceduto ad alcuna assunzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GATTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 13 settembre 1996, la sede Inps di Milano Fiori inviò alla società Esercizi aeroportuali di Milano attestato di regolarità di correntezza contributiva della ditta Ciftat Scrl di Milano;

tale attestato venne vistato dal dirigente della sede di Milano Fiori, dottor A. Longo;

la sede Inps di Milano Fiori, in data 28 ottobre 1996, inviò al comune di Milano un certificato di non regolarità contributiva dalla ditta Ciftat Scrl-Milano, per una gara di appalto per la rimozione di auto in sosta vietata;

tale ultimo certificato, sempre a firma del dottor Longo, è stato redatto e spedito senza che, nelle more, siano subentrate nuove irregolarità di tipo contributivo;

la sede sociale della Ciftat Scrl insiste in viale Cassiodoro 34 — Milano, territorialmente di competenza della sede Inps di Milano Nord —:

se non ritenga necessario ed urgente verificare le motivazioni che hanno fatto redigere al dottor Longo, della sede Inps di Milano Fiori, certificazioni di correntezza contributiva della ditta Ciftat Scrl, anche se coevi, tra loro difformi, e, per quanto riguarda il secondo certificato, fortemente lesivo degli interessi della suddetta ditta;

se non ritenga giusto, ascrivere, da un punto di vista contributivo, la Ciftat Scrl, con sede sociale in viale Cassiodoro 34 — Milano, dalla sede, non naturale territorialmente, di Milano Fiori, alla sede Inps geograficamente e legalmente di appartenenza (Milano Nord). (4-05234)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale della previdenza Sociale.

La posizione contributiva della Cooperativa S.c.a.r.l. C.F.T.A.T. fu trasferita dalla Sede di Milano Nord a quella di Milano Fiori nel novembre 1994 per competenza territoriale.

All'atto del trasferimento la Società in questione presentava una situazione contributiva di notevole complessità a seguito di un'indagine ispettiva condotta nell'aprile 1993 dall'istituto, congiuntamente con l'Ispettorato del Lavoro e con l'Inail, che si era concretizzata con l'emissione di note di rettifica per contributi non versati.

Inoltre pendeva ricorso presso il Consiglio di Amministrazione dell'INPS relativamente al mancato riconoscimento dei benefici relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Una parte del debito contributivo vantato dall'Istituto nei confronti della società in questione, ammontante complessivamente a L. 2.688.434.000, veniva saldato dalla C.I.F.T.A.T. attraverso il condono con una trance di L. 1.674.049.000. La differenza pari a lire 1.014.385.000 veniva notificata alla società in questione con verbale del 18 marzo 1996.

Avverso tale addebito la società presentava immediatamente opposizione e dal momento che la stessa risultava in regola con il pagamento dei contributi annuali, in tale fase la Sede INPS di Milano Fiori emetteva dichiarazioni di correntezza contributiva, pur con la specificazione della presenza di un debito pendente pari a lire 1.014.385.000.

Successivamente a seguito di un'ulteriore indagine ispettiva condotta nei confronti della C.I.F.T.A.T., presso le sue diverse articolazioni territoriali, e a seguito della reiezione del ricorso avverso il provvedimento che negava il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, si procedeva ad elevare nei confronti della ditta un addebito complessivo di lire 13.558.713.000 per contributi omessi, aumentati delle somme aggiuntive.

La società in questione provvedeva ad impugnare giudizialmente la decisione di reiezione del ricorso e proponeva ricorso amministrativo nei confronti del verbale ispettivo notificato dalla Sede INPS.

I rappresentanti legali della C.I.F.T.A.T. facevano presente, poi, la necessità, per la sopravvivenza dell'azienda, il cui giro d'affari è costituito essenzialmente da appalti pubblici, di poter continuare ad avere attestazioni di correntezza contributiva, stante il pagamento corrente delle contribuzioni annuali.

Nel luglio del 1996 a seguito di alcune denunce contributive presentate dai soci lavoratori della Cooperativa della dipendenza di Moncalieri, relativamente agli anni dal 1990 al 1992, sono emersi elementi tali da comportare la presentazione da parte del Direttore della Sede INPS di Milano Fiori di una denuncia dei fatti alla Procura della Repubblica.

In una fase così delicata della vicenda, nonostante la società in questione avesse cambiato la sede sociale, per cui rientrava nuovamente nella competenza territoriale della sede di Milano Nord, l'Istituto ha ritenuto opportuno continuarne la trattazione presso la Sede di Milano Fiori.

In conseguenza della suddetta denuncia non è stato più possibile rilasciare attestazioni di correntezza contributiva. Ciò ha comportato la richiesta da parte del Comune di Milano di chiarimenti, al fine di

effettuare il pagamento nei confronti della C.I.F.T.A.T. di una rata relativa al contratto stipulata con la Cooperativa per la rimozione dei veicoli in sosta vietata.

Da una riunione tenutasi presso gli uffici Comunali il 5 novembre 1996 con i rappresentanti del Comune di Milano e dell'INPS i funzionari comunali chiedevano formalmente di conoscere la posizione contributiva della ditta in questione relativamente all'anno 1996, dal momento che il contratto stipulato riguardava esclusivamente quell'anno.

Gli accertamenti effettuati in tal senso hanno evidenziato irregolarità contributive per lire 16.897.000, per omissioni contributive parziali, e lire 34.271.000 per indebita fiscalizzazione degli oneri sociali, notificati tempestivamente alla Cooperativa al fine di consentirne la regolarizzazione.

Di conseguenza al comune di Milano non è stato possibile rilasciare l'attestazione di correttezza contributiva per l'anno 1996.

In data 24 dicembre 1996 l'istituto, al fine di tutelare la propria posizione creditoria, ha emesso con formula esecutiva i decreti ingiuntivi nei confronti della Cooperativa in questione, nonché gli atti cautelativi nei confronti dei debiti vantati da terzi nei riguardi della Cooperativa stessa. Avverso tale procedura la C.I.F.T.A.T. ha presentato opposizione.

Da ultimo si fa presente che per quanto riguarda gli addebiti contestati alla C.I.F.T.A.T. relativamente alla dipendenza di Moncalieri, questi sono stati saldati attraverso la procedura di condono, pertanto l'Istituto attualmente rilascia dichiarazioni di correttezza contributiva con la specificazione che è pendente contenzioso sia amministrativo che legale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GIORDANO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il 22 luglio 1997 si è svolta la prova di selezione per 400 ispettori di vigilanza

dell'Inps presso l'hotel Ergife di Roma, alla quale hanno partecipato circa 4000 concorrenti;

durante la prova sono state segnalate numerose irregolarità diventate oggetto di esposti presentati alla procura della Repubblica di Venezia e di Roma da alcuni dei partecipanti. In particolare risultano segnalati: a) l'apertura delle buste prima dell'inizio ufficiale della prova; b) l'accesso nelle aule a candidati muniti di telefono cellulare; c) la mancanza di controllo delle borse dei candidati; d) l'elaborato invece di essere consegnato chiuso in apposita busta all'interno delle aule, è stato consegnato presso le postazioni di ritiro situate nei corridoi determinando lunghe attese che hanno permesso a molti candidati di completare l'elaborato ben oltre i termini consentiti e di scambiarsi informazioni; e) la mancanza di controllo dei candidati che lasciavano le aule a prova non conclusa dando quindi la possibilità di confrontare le risposte nei corridoi e nelle toilette; f) il numero decisamente insufficiente di componenti delle commissioni rispetto al numero di partecipanti —:

se, sulla base di questi elementi, non ravvisi la necessità dell'annullamento della prova affinché possa essere ripetuta nelle sedi regionali onde evitare sprechi di risorse economiche e renderne più facile l'organizzazione. (4-12766)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione indicata, riguardante la selezione indetta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a 400 posti di ispettore di vigilanza, si fa presente quanto segue.

Tale selezione era stata indetta con determinazione del Direttore Generale dell'INPS, allo scopo di individuare 400 dipendenti appartenenti alla VII qualifica funzionale ai quali attribuire il profilo di ispettore di vigilanza, attraverso l'espletamento di test attitudinali e di natura professionale predisposti da una ditta specializzata all'uopo indicata.

Nonostante fosse stato stabilito che la Ditta aggiudicataria dovesse consegnare il materiale occorrente per lo svolgimento

della prova alle ore 7 del giorno indicato per l'effettuazione della prova medesima, l'incaricato ha provveduto alla consegna solo alle ore 8,45.

Inoltre, la Commissione esaminatrice constatava che il foglio risposta ed il questionario risultavano entrambi inseriti in un'unica busta e non separatamente (come previsto dal contratto di fornitura) in modo da consentire agevolmente ai commissari di provvedere alla preventiva siglatura dei fogli di risposta.

Constatata l'irregolarità del confezionamento, la Commissione, prima di procedere alla consegna del materiale ai 3.402 concorrenti e all'illustrazione dei termini della prova da sostenere, ha deciso di firmare i fogli risposta al momento dell'apposizione sugli stessi del codice numerico prima del loro invio alla lettura ottica.

Ciò in considerazione del consistente ritardo nella consegna del materiale e del fatto che il tempo occorrente per l'apertura dei plichi cellofanati e la consegna di questionari aperti avrebbe comportato un ulteriore ritardo.

Durante lo svolgimento della prova, non sono stati riscontrati episodi di irregolarità.

Dopo il termine della prova, la consegna dell'elaborato ed il relativo imbustamento sono stati effettuati alla presenza contemporanea del candidato e dell'incaricato del riconoscimento. Tali modalità hanno comportato assembramenti nei posti di riconoscimento di due delle sei aule con un maggior numero di partecipanti, in occasione dei quali non è da escludere che siano stati posti in essere, da parte di alcuni candidati, comportamenti scorretti.

La Commissione ha comunque verbalizzato quanto rappresentato, da alcuni candidati i quali avrebbero rilevato che altri concorrenti, approfittando dell'affollamento ai banchi di consegna, avrebbero continuato a compilare il foglio di risposta dopo la scadenza del termine assegnato.

L'INPS ha tenuto a precisare che nell'intero arco della mattinata non si è verificato, nella sede di esame alcun accesso della forza pubblica.

Lo svolgimento dei fatti sopradescritti, oltre che dai verbali della Commissione e da

una Relazione del Presidente della stessa Commissione al Direttore Generale dell'Istituto, risulta soprattutto da una relazione predisposta dalla Direzione Centrale Ispettorato dell'INPS, a seguito di segnalazioni da parte di singoli candidati e di rappresentanti sindacali.

È da sottolineare, altresì, che dalle successive operazioni di lettura ottica ed elaborazione, è risultato che su 3.402 partecipanti alle prove solamente 192 candidati sono risultati idonei.

L'INPS ha rappresentato, poi, che a seguito delle perplessità sollevate in merito agli scostamenti nello svolgimento delle prove rispetto all'iter procedimentale previsto, è stata ravvisata la necessità di acquisire sull'intera vicenda il parere dell'Avvocatura Centrale dell'istituto che, a seguito di una approfondita valutazione sotto il profilo giuridico di vari aspetti della questione, ha espresso il parere che la circostanza di avere consegnato il foglio risposta non presigliato da un Commissario, determina la nullità degli elaborati ai sensi del 2° comma dell'articolo 13 del testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 487/1994.

Sulla base di tutto ciò, quindi, la prova di selezione è stata annullata con determinazione del Direttore Generale n. 423 del 9.10.1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GIOVANARDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se risulti che nella provincia di Mantova si sia realizzato ad opera dei consorzi Caem, strada del Forte n. 3, Mantova, e Comarte, via Di Vittorio n. 74, Pegognaga, raggruppati con altre imprese e società di capitali, un regime di monopolio nel settore della vendita di prodotti per l'edilizia, anche a mezzo di irregolarità e violazioni degli statuti cooperativi, così come segnalato con esposto dalla Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia

di Mantova, e quali provvedimenti il Ministero intenda attivare. (4-10679)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione si fa presente che i Consorzi C.A.E.M. e COMARTE sono stati sottoposti ad ispezioni straordinarie concluse rispettivamente il 21 novembre e il 22 settembre 1997.

Per quanto riguarda il Consorzio Artigiani Edili Mantovani (C.A.E.M.) si precisa che risultano associate allo stesso n. 250 imprese circa, per conto delle quali l'ente acquisisce materiali per l'edilizia necessari per lo svolgimento delle rispettive attività produttive.

Dall'esame dei registri contabili è risultato che la maggior parte del fatturato proviene dalle vendite alle imprese associate mentre le vendite a terzi incidono sui ricavi in misura modesta e, comunque, per tale attività — prevista dallo statuto — il C.A.E.M. è titolare di due licenze commerciali.

Di recente il Consorzio ha anche rilevato un'azienda dello stesso settore e tale operazione ha consentito l'apertura di un nuovo punto vendita; è stata anche attivata una rete di collaborazioni con altre strutture imprenditoriali al fine di creare un maggior equilibrio di mercato nella provincia di Mantova.

Per quanto riguarda il Consorzio COMARTE, si rappresenta che la situazione di tale ente è analoga alla precedente ma si ritiene comunque utile segnalare l'esistenza di accordi commerciali con altre società della provincia — operanti nel settore delle forniture per l'edilizia — e, in particolare, con il Consorzio CAEM, volte a rendere più vantaggiosi per gli operatori associati gli acquisti collettivi sulla base di listini comuni di vendita ed in virtù di specifici patti di non concorrenza.

Si comunica, poi, che sulla base di quanto emerso dall'ispezione non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti del Consorzio CAEM. Per quanto concerne il Consorzio COMARTE, invece, stante quanto segnalato dagli ispettori è stata irrogata una diffida a regolarizzare alcuni aspetti gestionali.

Decorso il termine concesso per detta regolarizzazione l'ente è stato sottoposto ad un ulteriore accertamento ispettivo dal quale è emerso che lo stesso ha ottemperato alla succitata diffida, adempiendo alle prescrizioni formulate in sede di ispezione ordinaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GIOVANARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge n. 222/84 ha sancito l'equiparazione giuridica ed economica dei medici previdenziali con i medici del servizio sanitario nazionale;

gli Enti previdenziali Inps e Inail con propri atti deliberativi, nel 1985, hanno dato seguito al disposto di cui sopra;

ulteriori normative in materia sono state introdotte dai decreti legislativi n. 502/1992 e n. 51/1993 introducendo la dirigenza medica nel Ssn;

risulta firmata un'ipotesi di accordo del contratto parastato, in data 6 novembre 1998, in cui sarebbero stati inseriti i medici previdenziali escludendoli dalla dirigenza;

a tale ipotesi di contratto non avrebbe partecipato una federazione sindacale di categoria (Femepa) che rappresenta oltre il 90 per cento dei medici previdenziali;

in via strutturale sarebbe stato disapplicato l'articolo 13 della legge n. 222/1985 —:

in base a quali criteri l'Aran possa aver abrogato una norma di legge, ovvero non ottemperato all'articolo 13 della legge n. 222/84 mai abrogato dal Parlamento;

se non si ritenga tale posizione oltre che in contrasto con la norma citata, anche

con quanto previsto dalle leggi n. 335/1995 e n. 167/1996 che esplicitamente riportano tale articolo;

quali misure si intendano adottare per chiarire questa delicatissima situazione che pregiudica gli interessi di migliaia di lavoratori, pone un ulteriore ostacolo all'attività di chi opera nel settore delle pensioni e delle invalidità, punisce una categoria di medici che hanno scelto di operare nel pubblico e nell'interesse dei lavoratori e vede un ente sussidiario delle amministrazioni qual è l'Aran scavalcare leggi dello Stato tuttora vigenti. (4-22639)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede quali misure si intendano adottare per riconoscere ai medici previdenziali la qualifica dirigenziale nel comparto degli «enti pubblici non economici», in relazione a quanto disposto dalla legge n. 222/84, che ha sancito l'equiparazione giuridico-economica dei medici previdenziali ai colleghi del Servizio sanitario nazionale.*

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni dell'esclusione delle trattative con l'ARAN della federazione sindacale di categoria (FEMEPA).

Al riguardo si rappresenta che nella stagione contrattuale 1994-1997, ai fini della contrattazione, la Femepa, quale Organizzazione Sindacale rappresentativa dei medici degli Enti previdenziali ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 29/93 all'epoca vigente, era stata esclusa nell'ambito di contrattazione relativa all'«Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali» degli enti pubblici non economici e la rappresentatività della stessa era stata misurata sulla base delle regole ancora in vigore in tale contesto.

In altri termini il personale medico rappresentato dalla Femepa, in quanto costituente una particolare tipologia professionale, è stato oggetto di specifiche discipline nell'ambito della predetta area contrattuale (articolo 94 Ccnl 11/10/1996, relativo Accordo attuativo del 14 aprile 1997; apposita sezione del Ccnl 10/7/1997).

Successivamente, la legge delega n. 59/97 (legge «Bassanini») ed il decreto legislativo

n. 396/97 hanno modificato il quadro normativo vigente.

Infatti, l'articolo 11, comma 4, lett. d) della citata legge delega n. 59/97 ha previsto che il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza debba comprendere solo il personale con qualifica dirigenziale, mentre tutto il personale — ivi comprese le specifiche tipologie professionali — debba avere una distinta disciplina nell'ambito del contratto per il personale non dirigente del comparto, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Conseguentemente, i medici degli Enti previdenziali, come gli altri medici dello stesso comparto, già inclusi come specifica tipologia professionale nell'area della dirigenza di cui sopra, in attuazione delle disposizioni legislative della citata legge delega n. 59/97, sono stati ricondotti nell'ambito del personale non dirigente del comparto e, in quanto tali, considerati destinatari del Ccnl relativo al personale non dirigenziale degli enti pubblici non economici; analogamente si è provveduto per le altre figure professionali quali i ricercatori, i tecnologi, gli avvocati appartenenti a comparti diversi.

Il procedimento contrattuale è stato già avviato con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 6 novembre u.s.

In particolare la ricollocazione dei medici degli enti previdenziali nell'ambito del comparto trova fondamento nel fatto che l'asserito riconoscimento della qualifica dirigenziale dei medici da parte degli Enti di appartenenza (Inps, Inail), come risulta da comunicazione degli enti medesimi, consiste nell'attribuzione ai medici dipendenti della qualifica di «dirigente medico» (la stessa qualifica prevista per i medici del S.S.N.) «nel rispetto dei limiti e delle indicazioni generali contenute nella premessa dell'accordo stipulato in data 14/4/1997» e cioè dell'accordo attuativo della disciplina relativa al personale medico nel quadro della contrattazione 1994/1997. Questa attribuzione si colloca, in ogni caso, all'interno di un quadro legislativo diverso da quello creatosi dopo la «riforma Bassanini».

Si fa presente che il primo contratto collettivo che ha tenuto conto di questa nuova impostazione è quello sulla definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998 che, all'articolo 11, prevede la collocazione delle specifiche tipologie professionali nell'ambito dei comparti; con i successivi accordi, relativi alla definizione delle aree della dirigenza, del 29 luglio 1998 e del 7 agosto 1998, rispettivamente si è preso atto definitivamente della collocazione delle tipologie professionali nell'ambito del comparto e si è ribadita tale collocazione anche ai fini della rappresentatività sindacale e della conseguente attribuzione del diritto alla fruizione delle prerogative sindacali. Pertanto, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6, co. 4, del riferito ultimo accordo, l'organizzazione Femepa non risulta più essere abilitata a partecipare alle trattative relative ai rinnovi dei Ccnl per questa nuova tornata contrattuale.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Angelo Piazza.

LUCCHESI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il disservizio postale sta causando enormi danni alla attività economica del Paese e non si intravede una soluzione, tutto rimane fermo, anzi peggiora, senza che il Governo muova alcun passo per affrontare il problema, anzi lascia correre, senza mai intervenire;

addirittura i giornali ed i notiziari vari non vengono più recapitati in molte zone del Paese (come Palermo) ed in altre con notevoli ritardi, tutto ciò causa danni notevoli, in particolare alle piccole imprese editoriali —:

se il Governo non ritenga di mandare un segnale della sua esistenza, intervenendo come si deve preso il vertice dell'apparato postale affinché si ponga fine a questa vergogna;

fino a quando si debba sopportare la vergogna dell'attuale servizio postale, che non funziona ed arreca danni notevoli ai cittadini, alle imprese, alle varie attività;

come si possa giustificare il continuo esborso di migliaia di miliardi dello Stato per mantenere in piedi questa baracca, che non funziona e non funzionerà mai, ma che serve solo per elargire liquidazioni miliardarie e stipendi di centinaia di milioni alla privilegiata casta del vertice della società postale;

fino a quando i cittadini ed imprese debbano rinunciare a ricevere posta o a fare recapitare loro lettere;

se non ritenga che un Paese civile debba avere un dignitoso e serio servizio postale. (4-19405)

RISPOSTA. — Al riguardo non può che confermarsi quanto già comunicato, in risposta ad un analogo atto parlamentare presentato dall'interrogante con la nota prot. n. GM\115456\2571\4\18699\INT\BP del 25 gennaio (vedi all. B n. 480, dell'8.2.99).

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

MALAVENDA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Pio Rapagnà, già deputato nella XI legislatura, ha inviato a nome e per conto della lista « Città per vivere-Roseto e frazioni » presente in consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) un esposto alla procura della Repubblica di Teramo ed alla procura generale dell'Aquila, per chiedere di accertare, alla luce dei fatti segnalati, l'esistenza dei presupposti per l'apertura di un'indagine relativa ad eventuali situazioni e comportamenti clientelari e di rapporti di scambio tra l'azienda Rolli alimentari di Roseto e pubblici amministratori, ex-amministratori e sindacalisti, attraverso le cosiddette « tangenti in natura » ravvisabili in speci-

fiche « assunzioni mirate » di familiari e parenti degli stessi;

L'azienda Rolli alimentari opera con personale assunto in parte limitata a tempo indeterminato ed in parte prevalente a periodi stagionali di tre mesi in tre mesi, coinvolgendo in tal modo un numero ampio di lavoratori precari che, diversamente, non avrebbero alcuna occasione e possibilità di lavoro e di accesso al reddito, vista la grave crisi occupazionale che investe il comune di Roseto e la vallata del Vomano a seguito della chiusura e del fallimento di quasi tutte le principali aziende del gruppo ex-Monti, prima rilevate e poi privatizzate dalla Gepi e dalle altre imprese a partecipazione statale;

le assunzioni di cui trattasi, nella maggior parte dei casi, non avvengono attraverso gli elenchi e le graduatorie degli uffici di collocamento di competenza, ma con modalità e procedure che spesso non è possibile accertare e verificare;

L'azienda Rolli alimentari di Roseto, in questi ultimi dieci anni, ha chiesto ed ottenuto dall'amministrazione comunale, dal consiglio comunale, dalle commissioni edilizia ed urbanistica e dalla Sup provinciale di Teramo, l'adozione e l'approvazione di numerose « varianti al piano regolatore regionale », al fine di procedere ad ampliamenti delle strutture e, si è dichiarato pubblicamente, all'incremento dei livelli occupazionali attraverso le assunzioni di nuovo personale;

in concomitanza o nel corso degli iter amministrativi delle suddette « varianti al piano regolatore generale » l'azienda Rolli alimentari avrebbe, in effetti, proceduto alla assunzione di lavoratori precari e stagionali, alla trasformazione di alcuni rapporti a tempo indeterminato, alla concessione di avanzamenti di qualifica ed al mutamento di mansioni di alcuni lavoratori ed impiegati interessati, compresa l'assunzione di familiari e parenti di amministratori in carica e di ex-amministratori e pare anche di sindacalisti interni, mentre tanti altri cittadini disoccupati in lista di attesa non sono stati presi in considera-

zione sebbene avessero espletato tutti gli adempimenti, compreso quello di segnalare all'ufficio personale dell'azienda particolari condizioni di bisogno e di necessità di accedere, almeno per una volta, ad una qualche forma di reddito;

il signor Pio Rapagnà già nel 1993 presentò una interrogazione affinché fosse accertata la presenza di eventuali voti di scambio in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Roseto, ed in quanto deputato fu fatto oggetto di una durissima campagna di delegittimazione e di intimidazione politica e personale da parte dell'azienda Rolli, del sindacato interno e delle forze politiche di maggioranza e concorrenti sul piano elettorale: lo stesso medesimo comportamento, con dichiarazioni di rappresentanti istituzionali comunali, del sindacato interno e intervento diretto da parte dell'azienda, si ripete oggi a tre anni di distanza;

L'azienda Rolli alimentari infatti, a pochi giorni dall'invio dell'esposto da parte della lista Città per vivere-Roseto e frazioni, e senza nemmeno attendere l'eventuale decisione nel merito da parte del magistrato, ha dato incarico a propri legali di citare per la giornata del 21 aprile 1997 davanti al tribunale di Teramo l'esponente della lista Pio Rapagnà affinché venga intimato allo stesso il pagamento di lire un miliardo, più le spese, per un presunto danno alla immagine ed agli interessi della Rolli a causa dell'esposto alla procura di Teramo, con ciò mettendo in atto una evidente ed intollerabile intimidazione politica nei confronti del Rapagnà, non essendo affatto supportata e giustificata la richiesta di una tale somma rispetto alla entità eventuale di un danno inesistente e palesemente insussistente e, comunque, non addebitabile, allo stato degli atti, né alla lista « Città per vivere » e né al rappresentante della stessa;

sarebbe necessario che a tutela del diritto costituzionale di ogni cittadino di agire in giudizio e di rivolgersi alla magistratura ordinaria, la procura della Re-

pubblica ed il tribunale di Teramo procedessero rapidamente all'esame dell'esposto della lista « Città per vivere-Roseto e frazioni » a firma Pio Rapagnà, fornendo così un elemento certo ed ufficiale di valutazione anche da parte del tribunale di Teramo, che è stato chiamato a pronunciarsi, in data 21 aprile 1997, in merito alla citazione in giudizio civile per una richiesta di un risarcimento per un danno insussistente pari alla notevole somma di un miliardo di lire, non permettendo così all'azienda Rolli alimentari ed agli amministratori e politici di Roseto di mettere in atto un vero e proprio « impedimento » alla attività politica, amministrativa e di controllo degli atti che la lista città per vivere ha avuto il mandato elettorale di effettuare senza farsi bloccare e censurare da ricatti e minacce di carattere economico e da intimidazioni politiche, e che lo stesso Pio Rapagnà intende continuare ad esercitare a nome e per conto della lista medesima anche attraverso eventuali ulteriori esposti alla magistratura ordinaria ed agli organi di controllo —:

quali siano i criteri e le procedure adottate dalla azienda Rolli alimentari di Roseto per l'assunzione dei lavoratori sia a tempo indeterminato e sia per il periodo stagionale, per l'assegnazione delle qualifiche e per il passaggio da uno status ad un altro, e se in ciò siano rispettate le norme contrattuali e legislative in vigore a tutela dei diritti di tutti;

se esistano ed in che termini presso l'azienda Rolli, od altri uffici pubblici e privati, elenchi, graduatorie e schede di accesso e di selezione al lavoro;

se siano stati assunti, in che numero ed in che periodi, con quali procedure e controlli, cittadini non inseriti in elenchi ufficiali ed in graduatorie, anche per soggetti portatori di *handicap* ed invalidi;

se siano stati effettivamente assunti, durante l'iter amministrativo delle varianti al piano regolatore generale, e con quali criteri e procedure, familiari e parenti di attuali ed ex-consiglieri comunali, amministratori e di sindacalisti interni ed

esterni, e se ci sono stati cittadini richiedenti che, a parità di condizioni, siano rimasti esclusi dalla assunzione, per quale motivo e per quale periodo;

se non intendano promuovere una specifica inchiesta affinché si accerti l'effettiva situazione del « mercato del lavoro » nel territorio del comune di Roseto e se le leggi vigenti in materia siano nei fatti rispettate e fatte rispettare. (4-07698)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo suindicato si rappresenta che la Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo ha esperito tempestivamente, fin dalla primavera 1997, gli accertamenti presso la società « Industrie Alimentari Rolli S.p.a. ».

Dagli stessi è emerso che i criteri e le procedure adottate per l'assunzione dei lavoratori, sia a tempo indeterminato che stagionale, sono conformi alle disposizioni legislative vigenti.

È opportuno premettere che, per effetto dei reiterati decreti legge, convertiti nella legge 608/96, a far data dal 1° giugno 1994, i privati datori di lavoro possono assumere direttamente i lavoratori iscritti presso la Sezione Circoscrizionale per l'impiego e il Collocamento Agricolo, con l'obbligo di darne comunicazione entro il termine di cinque giorni. Inoltre, le disposizioni di cui alla legge 56/87, prevedono che i lavoratori iscritti nelle liste dei disoccupati, per più di due anni, non perdono i requisiti se non vengono occupati oltre i quattro mesi nell'arco di un anno.

Ciò premesso, le ispezioni non hanno rilevato, presso l'azienda in esame, graduatorie, schede di accesso o di selezione al lavoro. Le stesse, infatti, sono depositate presso la Sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento agricolo, ambito nel quale le ditte richiedono i lavoratori secondo la normativa suindicata. Inoltre, non risultano assunzioni di lavoratori non inseriti negli elenchi ufficiali. Per quel che concerne le assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 482/68, al momento della verifica, l'azienda risultava in regola con la presentazione della denuncia.

Infine, è risultato che l'industria Rolli S.p.a. applica nei confronti del personale dipendente i trattamenti minimi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria.

Si rappresenta, quindi, secondo quanto comunicato, il 23 luglio u.s., dal Ministero di Grazia e Giustizia, in merito alla denuncia di abusi e di violazione di legge, presentata il 4 gennaio 1997 dal Sig. Pio Rapagna, che il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Teramo, ritenendo la stessa infondata ne ha chiesto l'archiviazione, disposta dal locale Giudice Istruttore Preliminare, con provvedimento del 27 maggio 1997. Inoltre, presso il Tribunale di Teramo è in corso la causa civile, avente ad oggetto il riconoscimento dei danni, promossa dalla citata Società nei confronti del Sig. Pio Rapagna, con atto di citazione il 6 febbraio 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MAMMOLA e ROSSO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

Il Giornale del 23 aprile 1998 ha pubblicato la lettera nella quale la signora Angela Bianchi, una lettrice pensionata dell'Inps di Milano, segnala il comportamento scorretto ed il legale dell'Inps che, malgrado abbia ricevuto nello scorso mese di agosto una disdetta con lettera raccomandata, continua a trattenere e sulla sua pensione la quota per associazione sindacale —:

quali siano le ragioni per cui l'Inps non abbia provveduto a dare esecuzione alla disposizione della predetta pensionata;

se la stessa Inps, a Milano e nelle altre città italiane, e le direzioni provinciali del tesoro che amministrano le partite pensionistiche degli ex dipendenti dello Stato, applichino le ritenute solo nel caso di esplicita richiesta dei pensionati;

se non si ritenga opportuno, in considerazione della volontà espressa dai cittadini in occasione del referendum del 1993 in materia di trattenute sindacali, invitare gli uffici che erogano le pensioni a emanare disposizioni per l'applicazione delle ritenute sindacali solo nei confronti dei pensionati che lo richiedano in maniera esplicita ed inequivocabile e che, in ogni caso, sia dato corso immediato alle revocche;

se, nel comportamento omissivo, ovvero nel ritardo della sospensione, da parte degli uffici che erogano le pensioni delle ritenute per iscrizione a sindacati a carico di quei pensionati che abbiano correttamente richiesto la revoca della trattenuta stessa possano essere configurati reati.

(4-17197)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente, in via preliminare, che l'INPS in materia di trattenute sindacali effettuate su delega opera nel pieno e puntuale rispetto della volontà degli interessati che intendono recedere dal rapporto associativo.*

Per quanto riguarda, in particolare, il caso della Sig.ra Angela BIANCHI, titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 1.3.1977, l'Istituto ha precisato che la stessa ha presentato, nell'anno 1995, la delega per l'effettuazione della trattenuta sindacale a favore della SPI-CGIL a partire dall'1.1.1996.

Peraltro, la richiesta di revoca che l'interessata sostiene di aver inoltrato nel mese di agosto 1996 non risulta acquisita agli atti della Sede INPS di Milano Nord né alla Sede stessa è pervenuto alcun sollecito per la definizione della revoca da parte dell'interessata.

Nell'aprile scorso, a seguito di un articolo apparso sul quotidiano « Il Giornale » la suddetta sede ha provveduto a contattare la sig.ra Angela BIANCHI e chiarito il disagio verificatosi ha quindi proceduto a segnalare la decorrenza della cessazione della trattenuta dall'1.1.1997.

L'interessata è stata informata che le somme trattenute verranno integralmente

rimborsate con la rata di pensione che verrà rinnovata a gennaio 1999.

L'INPS ha comunicato, poi, di non escludere che nel passato si siano verificati casi analoghi a quello segnalato, dal momento che la procedura relativa alle trattative sindacale effettuate su delega e/o revoca ha fatto registrare il dilatarsi dei tempi di attesa per motivi di ordine tecnico connessi all'esigenza di non ritardare l'erogazione della prestazione per acquisire la variazione del dato sindacale.

Di conseguenza, trattandosi di problemi essenzialmente tecnici non è attribuibile una responsabilità diretta al personale dipendente.

Dal momento che oggi le procedure consentono di acquisire delega e/o revoca in tempi più rapidi senza ostacolare l'erogazione della pensione, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 792 del 21 luglio 1998 ha approvato il nuovo testo di convenzione, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali in data 27 luglio u.s., con il quale si dispone che la nuova delega e/o revoca saranno acquisite entro tre mesi dalla loro presentazione all'INPS, senza quindi più fissare un termine di scadenza.

L'INPS, infine, ha precisato che per motivi organizzativi e soprattutto per facilitare coloro che volontariamente intendono esercitare il diritto al versamento dei contributi sindacali, si è ritenuto opportuno predisporre un apposito quadro sul modulo di domanda di pensione nel quale è chiaramente precisata la natura volontaria del contributo in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MASTROLUCA e BONITO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

se risulti quanti siano i posti riservati alle categorie protette ai sensi della legge n. 482 del 1968 tuttora scoperti in provincia di Foggia, nelle imprese private e negli enti pubblici;

quali aziende risultino con scoperture significative;

in particolare, se siano stati coperti quelli per i quali erano obbligati l'Alenia (28 unità), la Banca Apulia (9 unità), la Caripuglia (24), la Gema (14), la Telecom Italia (23), la Tozzi Sud (70), le Tre Fiammelle (13);

quale esito abbiano avuto le denunce dell'Ispettorato nei confronti della Banca di Roma, della Banca Mediterranea, del Banco Ambrosiano-Veneto, delle Ferrovie dello Stato, della Galbani Egidio, della Gema, della Telecom Italia e della Tre Fiammelle. (4-20913)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione indicata dalle notizie fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia, è emerso quanto segue.

Nel mese di dicembre 1998, per quanto riguarda le ditte private, risultavano n. 332 unità ancora scoperte, di cui ben 141 appartenenti a ditte che si trovano in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riconversione.

Inoltre ben 14 ditte sono state denunciate al servizio ispezione del Lavoro per la mancata assunzione delle unità d'obbligo.

Relativamente alle aziende con maggiore personale occupato e che rappresentano quelle più importanti operanti a Foggia la situazione è la seguente: l'Iveco Sofim ha richiesto ed ottenuto la convenzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 56/87 per distribuire le assunzioni nell'arco del triennio 1998-2000 e che già la quota per il 1998 è stata regolarmente assorbita (n. 19 unità). L'Alenia Aerospazio, la Tozzi Sud, la Casa Divina Provvidenza, la Fintel, la Mucafer, la Tamma, la RDB Fantini hanno richiesto ed ottenuto la sospensione degli obblighi occupazionali; la richiesta dell'Agricoltura Enichem è ancora in fase di accertamento da parte del Servizio Ispezione del Lavoro.

Per quanto concerne, invece, gli Enti Pubblici, le scoperture totali ammontano a n. 500 e le Amministrazioni interessate, per giustificare il mancato adempimento, hanno addotto varie ragioni quali situazioni di bilancio, determinazione delle Giunte ecc.

Si fa presente, infine, che la Commissione Provinciale per il Collocamento Obbligatorio ha già espresso il seguente parere in ordine alla applicazione delle ammende:

Banca di Roma: doppio del minimo;

Banca Mediterranea: massima;

Banco Ambrosiano Veneto: in attesa di comunicazione del S.I.L.;

Galbani Egidio: in attesa di comunicazione del S.I.L.;

Gema: massima,

Telecom Italia: massima;

Tre Fiammelle: minima.

Si rappresenta, infine, che l'azienda Ferrovie dello Stato alla fine di dicembre u.s. non risulta essere scoperta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nel corso della seduta del consiglio comunale di Reggio Calabria di venerdì 31 luglio 1998 sono state denunciate delle irregolarità in ordine all'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di ottantaquattro giovani disoccupati da utilizzare per i servizi di informatizzazione del centro direzionale;

le predette assunzioni sono il frutto di una selezione effettuata dalla Sa Consulting per conto della società Muse (ex Aurion), incaricata di provvedere ai servizi informatici del comune di Reggio Calabria, con fondi del ministero del lavoro;

la società selezionatrice ha ammesso alla selezione solo 400 giovani su oltre 1100 che avevano fatto richiesta;

nessuno degli esclusi è parente di politici e amministratori della città mentre

circa la metà degli ammessi al lavoro proviene da famiglie di politici e burocrati comunali —:

se non ritenga di dover accertare:

a) quali siano i criteri di ammissione alla selezione;

b) quali siano le procedure adottate dalla società selezionatrice per l'assunzione degli ottantaquattro giovani;

c) se risponda a verità la notizia secondo cui sarebbe stato dato mandato all'assessore al personale di avviare le procedure per un definitivo inserimento nell'organico comunale dei predetti ottantaquattro giovani, così come già avvenuto per i giovani della « Proteo », anch'essa, a suo tempo, incaricata, con convenzione di un miliardo e seicento milioni all'anno, dell'informatizzazione di alcuni uffici.

(4-19820)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.

La Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria, in data 11.05.1998, ha consegnato alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Reggio Calabria, n. 6 pacchi contenenti modelli di domanda per la partecipazione ad una selezione per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, ricevuti dalla Società S.A. CONSULTING con lettera dell'11.05.1998, alla quale era allegata copia di un avviso da esporre al pubblico.

Copia di tale avviso e di un'apposita inserzione pubblicata su un quotidiano locale è stata affissa all'albo della Sezione Circoscrizionale.

Dall'11.5.98 e fino alla scadenza del termine fissato nel bando ricevuto al 21.5.98, la Sezione ha distribuito il contenuto di n. 4 dei sei pacchi ricevuti per complessivi n. 2000 modelli.

In tempi successivi, senza alcuna comunicazione scritta, la Sezione ha ricevuto due elenchi di nominativi: il primo contenente i candidati ammessi, il secondo le convocazioni per le prove orali. Entrambi gli elenchi

sono stati messi a disposizione degli interessati mediante affissione all'albo della sezione.

In data 17.6.98 dalla Direzione regionale del Lavoro di Reggio Calabria, è pervenuta, con nota n. 9798 del 12.6.98, copia della convenzione stipulata tra Ministero del lavoro, Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e Soc. MU.SE. a r.l. (ex Aurion s.r.l.) per l'esecuzione del progetto approvato in sede ministeriale ai sensi della legge n. 160/88 relativo all'automazione dei servizi del comune di Reggio Calabria. Tra la documentazione ricevuta, non c'era la delibera di approvazione del progetto necessaria, ai sensi della legge 863/84, per l'assunzione e per l'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro.

In data 9.7.98 e 16.7.98 sono pervenute alla Sezione da parte della Soc. MU.SE. comunicazioni di assunzioni ai sensi della legge n. 863/84 rispettivamente per n. 80 e n. 4 lavoratori prive, però, della necessaria autorizzazione.

Solo in data 18.8.98 è pervenuta alla Sezione, da parte della Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria, copia della delibera di approvazione in favore della Soc. MU.SE. del progetto di formazione e lavoro n. 22848, adottata dalla C.R.I. della Calabria nella riunione del 22.7.1998, verbale n. 454.

Da quanto sopra esposto si evince che il reclutamento e la selezione delle unità da assumere sono state espletate autonomamente dalla S.A. Consulting la quale si è servita della Sezione Circostrizionale per l'Impiego di Reggio Calabria soltanto per la distribuzione dei modelli di partecipazione alla selezione e per la pubblicizzazione degli atti già predisposti.

Detta Società non ha avuto con la Direzione Provinciale del Lavoro e con la Sezione, contatti diretti né verbali né scritti. Anzi, per chiarimenti relativi ai quesiti posti dalle persone interessate alla selezione circa la compilazione dei moduli di partecipazione, l'ufficio ha contattato telefonicamente il Geom. Giuffrè, indicato come possibile referente della S.A. Consulting a Reggio Calabria.

Per la fase successiva, relativa alla assunzione delle unità selezionate, la sezione Circostrizionale, come previsto dalla vigente normativa in materia di instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro, si è limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti necessari per la loro regolare e legittima instaurazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MIGLIORI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

si registra una preoccupante difficoltà da parte dei pensionati, soprattutto per i più anziani, nella commutazione in denaro degli assegni circolari con cui vengono riscosse le relative pensioni;

la rilevanza sociale derivante dall'età medio-alta dei percettori di pensioni, dovrebbe spingere l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad individuare forme, anche diversificate, e comunque le più semplici possibili come metodo di erogazione delle pensioni in collaborazione con gli istituti bancari e gli uffici postali —:

se siano allo studio iniziative volte ad analizzare e verificare forme differenziate e comunque alternative rispetto alle attuali del sistema di pagamento a mezzo assegno circolare delle pensioni. (4-20276)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che il pagamento delle pensioni avviene con diverse modalità:

pagamento allo sportello della banca designata dal pensionato o dell'Ufficio postale;

accredito sul dc bancario, postale e libretto di risparmio nominativo del titolare di trattamento;

invio di assegno circolare al domicilio dell'interessato.

Il pensionato è libero di scegliere la modalità di pagamento che giudica più rispondente alle proprie necessità e, quindi, l'Istituto provvede, di norma, all'erogazione della pensione a mezzo di assegno su espressa richiesta del titolare della rendita.

Nell'anno 1997 risultano eseguiti a mezzo assegno circolare solo lo 0,66 per cento dei pagamenti per pensioni localizzate presso istituti di credito.

L'Istituto ha, inoltre, precisato che fino al 30 giugno 1997 nei casi, peraltro limitati, in cui dall'importo della pensione dovevano essere detratte somme da recuperare, veniva utilizzato, per necessità operative, l'assegno circolare quale mezzo di pagamento; questa situazione dal luglio 1998 è stata superata dall'adozione di una nuova procedura sia di tipo organizzativo che informatico di gestione delle pensioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

PAGLIUCA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

in data 20 gennaio 1998 si è tenuto presso il palazzo degli esami in via Induno, 4 Roma il secondo corso-concorso di formazione dirigenziale della pubblica amministrazione;

i concorrenti, convocati per le ore 8 vedano effettuarsi il sorteggio delle tracce dei temi solo poco prima delle 13;

la Commissione di esame non si è insediata ed è risultata irreperibile almeno in una delle due aule dove si svolgeva la prova;

a detta di molti corsisti, le tracce sono state lette non contemporaneamente nelle due aule;

la mancanza di un impianto di amplificazione ha impedito di assicurare a

tutti i candidati la piena informazione circa le tracce dei temi;

i funzionari addetti e la stessa Commissione cercavano di rimediare all'inconveniente audio con fotocopie che sono state distribuite poco alla volta, operando così un'incredibile discriminazione fra i candidati;

a seguito delle disfunzioni verificatesi la prova è stata annullata —:

quali motivi abbiano determinato tante disfunzioni contemporaneamente in un concorso pubblico per i massimi livelli dirigenziali dello Stato;

quali provvedimenti intenda prendere per evitare il ripetersi di simili disagi ed irregolarità nei prossimi concorsi e nelle prossime prove. (4-15766)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere i motivi delle disfunzioni verificatesi il 20 gennaio 1998 per lo svolgimento di un concorso per l'ammissione di borsisti a frequentare un corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e quali iniziative si intendono adottare per il futuro per evitare il ripetersi di analoghi inconvenienti.*

Al riguardo si comunica che a seguito dell'annullamento della prova scritta del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale, avvenuto il 20 gennaio su disposizione del sottoscritto è stata immediatamente richiesta al Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione una relazione circostanziata sui fatti accaduti e sulle cause che li hanno generati ed è stato incaricato l'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica di svolgere un'indagine per acquisire elementi utili per l'accertamento delle responsabilità.

I risultati della predetta indagine, condotta dai funzionari designati a tale scopo, sono confluiti nella stesura definitiva della relazione redatta in data 23 gennaio 1998.

Nella relazione si premette che la causa dell'annullamento della prova concorsuale è da addebitare a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda, ma in base a responsabilità da valutare diversamente.

Vi sono state innanzitutto forti carenze organizzative e logistiche dei locali destinati a sede delle prove scritte (mancato funzionamento di fotocopiatrici, impianto di amplificazione, ecc.) A tali carenze si sarebbe potuto far fronte tempestivamente se da parte della Scuola Superiore, soggetto organizzatore, fossero stati effettuati i necessari controlli preliminari sul posto.

In secondo luogo va sottolineata la carenza di un regolamento diretto a disciplinare le operazioni di gestione della procedura concorsuale, della fase di predisposizione della struttura a quella delle operazioni concorsuali.

Nel corso dell'esame del ruolo e delle competenze dei soggetti istituzionali, la predetta indagine ispettiva si sofferma, inoltre, sui compiti organizzativi spettanti alla commissione giudicatrice, sul ruolo decisionale istituzionalmente attribuito alla figura del Presidente, esprimendo, un giudizio complessivamente negativo.

Si rileva, altresì, la mancanza di un momento di raccordo tra la Scuola e la commissione giudicatrice.

Le conclusioni della indagine ispettiva portano ad evidenziare inoltre una concorrente, anche se meno significativa responsabilità della commissione, che, fidando eccessivamente su i controlli che avrebbe effettuato la Scuola, non si è raccordata con la Scuola stessa al fine della verifica essenziale, a che fossero state adottate, in via preventiva, tutte le misure necessarie al regolare svolgimento della procedura concorsuale.

La prova scritta si è svolta nuovamente il giorno 16 marzo 1998 ed il direttore della Scuola, come preannunziato, ha presentato specifica relazione nella quale si evidenzia il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali.

In conclusione, l'intera vicenda è apparsa originata dalla mancanza di una regolamentazione di dettaglio sullo svolgimento delle procedure concorsuali — da adottarsi dalla SSPA nell'esercizio dei suoi poteri di auto-organizzazione — che ha portato sia la struttura organizzativa della Scuola, sia la commissione esaminatrice a porre la non dovuta attenzione ai problemi

logistico-organizzativi connessi al numero dei candidati ed al degrado infrastrutturale della sede scelta per lo svolgimento degli esami: aspetti imprevedibili, ma sicuramente prevedibili, che la commissione esaminatrice non è stata in grado di prevenire e, in ogni caso, di gestire: problemi che sono stati agevolmente superati quando la prova è stata ripetuta dopo che erano state poste in essere tutte le misure idonee a fronteggiare le difficoltà prevedibilmente connesse alla deteriorata situazione logistica del Palazzo degli esami ed all'elevato numero dei candidati: è, infatti, bastato aumentare congruamente il numero dei varchi per l'identificazione, evitare che la commissione sospendesse per oltre un'ora i lavori per l'allontanamento di uno dei suoi componenti ed, infine, approntare un funzionante sistema mobile per la dettatura contestuale dei temi in tutte le aule.

Resta il disagio dei concorrenti: per evitare che fatti del genere abbiano a ripetersi nel futuro, sarà posta dagli organi responsabili la massima cura nel fornire adeguato stimolo e supporto logistico alle commissioni esaminatrici.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

PERETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la società Girmi ha presentato un « piano di ristrutturazione » aziendale che interessa lo stabilimento sito in Omegna (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola), il quale piano, tra le altre cose, individua 91 esuberanti su 170 dipendenti attuali a partire dal prossimo mese di settembre ed il trasferimento in Lombardia degli uffici amministrativi e di gestione entro il corrente anno;

la situazione della maggior parte dei lavoratori interessati dai provvedimenti indicati nel « piano di ristrutturazione », è particolarmente delicata in quanto gli stessi, soprattutto per questioni di età, non sarebbero nelle condizioni di poter approfittare dei più opportuni ammortizzatori

sociali e, in considerazione del periodo di depressione economica e di forte crisi occupazionale in cui versa la zona del Cusio in particolare, che non consentirebbe certo ai dipendenti in esubero di trovare facilmente una ricollocazione in ambito professionale;

il confronto tra le parti sociali, la proprietà e le istituzioni locali in corso da alcune settimane, non sembra destinato ad agevolare in tempi brevi un'equa soluzione della vertenza in atto —:

quali strumenti, ammortizzatori sociali, ovvero forme di intervento alternative, il Governo ritenga di poter predisporre per scongiurare, anche solo temporaneamente, i gravissimi e ormai prossimi effetti che l'eventuale attuazione del « piano di ristrutturazione » ufficializzato della proprietà, provocherebbe già a partire dal prossimo mese di settembre;

quali iniziative il Governo ritenga opportuno proporre o assumere per favorire un ripensamento della proprietà in merito all'attuazione del « piano di ristrutturazione » proposto il quale, se attuato, avrebbe gravissime ripercussioni sull'economia del Verbano Cusio Ossola, intaccando pericolosamente i già precari e fragili equilibri dei livelli occupazionali della zona;

se sia già previsto, ovvero se si potesse prevedere in tempi brevi, un intervento diretto del Governo in relazione alla vertenza « Girmi », anche attraverso i propri organi preposti;

se risulti o meno che il gruppo proprietario del marchio « Girmi » e quindi dell'unità produttiva di Omegna, abbia goduto nel recente passato di facilitazioni, finanziamenti o incentivi statali, finalizzati a interventi di « innovazione tecnologica » delle proprie strutture produttive, ovvero all'insediamento di unità produttive all'estero e, nel caso di conferma delle situazioni menzionate, se siano stati opportunamente verificati e documentati gli eventuali interventi di « modernizzazione » o di investimento industriale. (4-18726)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La Ditta GIRMI S.p.A. di Omegna opera nel settore degli elettrodomestici occupando 166 lavoratori di cui 5 dirigenti, 31 impiegati e 130 operai.

In data 10 settembre 1997 l'Azienda ha sottoscritto con le OO.SS. un accordo per il ricorso al contratto di solidarietà per un anno, con scadenza 27 settembre 1998. L'attuazione di detto contratto è stata interrotta per il periodo dal 24 novembre 1997 al 31 maggio 1998 per il sopravvenire di commesse non preventivate.

La Girmi s.p.a., in data 13 giugno 1998, ha aperto la procedura di mobilità, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, per 91 dipendenti (88 operai e 3 impiegati) a causa delle condizioni stagnanti del mercato dei piccoli elettrodomestici che hanno determinato un aggravio dei costi aziendali, ed ha preannunciato la decisione di trasferire in Lombardia parte di produzione e di amministrazione.

In data 25.09.98, con verbale di accordo siglato presso il Ministero dai rappresentanti della Girmi e la RSU, è stato stabilito di sospendere la procedura di mobilità avviata ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/91 e di rinnovare l'utilizzo del contratto di solidarietà per il periodo 28.9.98-27.3.99, con un orario di lavoro pari a 22 ore medie settimanali e per n. 70 lavoratori.

L'Azienda ha dichiarato, poi, di aver predisposto un piano di investimenti finalizzato al risanamento industriale e al rilancio della presenza Girmi sul mercato.

Tale operazione potrà comportare effetti positivi con riferimento all'attuale eccedenza di personale in quanto consentirà il recupero di 30 unità rispetto all'esuberanza che ha dato origine alla procedura di mobilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

SAIA, VALPIANA, MAURA COSSUTTA, NARDINI, LENTI e DE MURTAS. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è entrata in attività da oltre un anno un'agenzia internazionale di stampa, l'H-

Press con sede in Monza, via S. Martino 5, la quale è costituita da 206 giornalisti, tutti portatori di *handicap*;

tale agenzia stampa anche un periodico molto aggiornato su tutti gli argomenti e, in particolar modo, su tutti quelli che riguardano le politiche internazionali per l'*handicap*;

tale ultima categoria di argomenti non trovano oggi sufficiente attenzione su tutte le testate giornalistiche e radiotelevisive, per cui costituisce un aspetto particolarmente importante nell'ambito dell'attività complessiva di H-Press;

per quanto è a conoscenza degli interroganti sono pochissimi oggi i giornalisti portatori di *handicap* in attività presso le principali testate italiane: in particolare non ve ne sono nelle tre reti radiotelevisive pubbliche;

non si capisce per quale motivo nelle rassegne stampa che periodicamente vengono trasmesse dalle reti radiotelevisive pubbliche e private non vengono mai riportate specificamente le notizie di H-Press ed il nome di tale importante testata non viene mai menzionato -;

se risultino i motivi per cui venga sistematicamente discriminata la testata giornalistica H-Press da parte soprattutto dalle reti radiotelevisive pubbliche;

se non consideri negativamente il fatto che vengano privati i cittadini italiani di informazioni provenienti dalla suddetta fonte giornalistica che è senza dubbio la più aggiornata su tutte le questioni riguardanti la disabilità e l'*handicap*;

se non ritenga che la situazione esposta configuri di fatto una discriminazione nei confronti dei cittadini portatori di *handicap* e che tale discriminazione sia incompatibile con gli obblighi di resa del servizio pubblico, cui la RAI è tenuta dalla concessione del servizio stesso a cui anche le reti private devono ritenersi astrette, svol-

gendo esse - in buona sostanza - un servizio di pubblico rilievo. (4-15743)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale, si fa presente che la concessionaria RAI - interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha significato che i propri telegiornali danno sempre una puntuale informazione sulle problematiche dei portatori di handicap attingendo informazioni dalle organizzazioni del settore e dalle agenzie di stampa nazionali alle quali è abbonata.

D'altra parte, ha precisato la medesima concessionaria, l'abbonamento viene sottoscritto con le più note e prestigiose agenzie di stampa, non essendo evidentemente possibile, né da un punto di vista economico, né per ragioni di opportunità, stipulare abbonamenti con tutte le agenzie esistenti; in proposito ha, comunque, sottolineato la ripetuta RAI non risulta che l'agenzia H-PRESS abbia avviato contatti al fine di instaurare rapporti di collaborazione.

In merito, infine, alla possibilità di assumere quale giornalista o conduttore, personale portatore di handicap, la medesima concessionaria ha assicurato che non sussistono preclusioni o impedimenti all'assunzione ed all'affidamento delle mansioni di conduttore a giornalisti portatori di handicap, tant'è che si è verificato e potrà ancora verificarsi, che disabili siano stati impegnati in mansioni di conduttore.

Non vi sono, pertanto, atteggiamenti discriminatori nei confronti dei portatori di handicap anche nel senso che gli stessi non vengono favoriti in modo specifico.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SPINI. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:

l'industria Cerdec Italia Spa, con sede in Firenze Rifredi, aveva dato, attraverso

un accordo con le organizzazioni sindacali, poco più di un anno fa, dopo l'acquisto di un altro stabilimento a Modena, garanzie occupazionali ai lavoratori di Firenze;

la suddetta azienda aveva più volte, in seguito, confermato la validità di tale accordo;

in data 7 novembre 1998 la suddetta azienda ha invece aperto la procedura di licenziamento per 101 lavoratori sui 115 attualmente in forza nello stabilimento fiorentino —:

tenuto conto della tradizione dello stabilimento fiorentino (ex Romer) e del duro colpo che verrebbe inferto al tessuto occupazionale cittadino e alla sua industria, quali siano i provvedimenti che il Governo intenda adottare per assicurare il mantenimento degli accordi contratti dalla Cerdec Italia Spa nei confronti dei lavoratori dell'impianto industriale di Firenze Rifredi. (4-19597)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente, in via preliminare, che la CERDEC Italia S.p.A. ha avviato un piano di riorganizzazione complessivo che comporta, tra l'altro, il trasferimento dell'attività produttiva dallo stabilimento di Firenze a quello di Modena ed il mantenimento a Firenze del laboratorio ricerca e sviluppo e del ramo commerciale.*

A tal fine la società, in data 7.9.1998 ha avviato una procedura di mobilità per n. 101 lavoratori dello stabilimento di Firenze e per n. 15 dipendenti dello stabilimento di Modena.

Premesso ciò si rappresenta che dopo numerosi incontri, sia in sede sindacale che ministeriale, al fine della soluzione della vertenza, le Parti hanno sottoscritto, in data 30.11.1998 presso questo Ministero un verbale di accordo con il quale si esauriva la procedura di mobilità avviata e l'azienda si impegnava a presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione dall'11.12.1998 e per diciotto mesi per n. 95 addetti degli stabilimenti di Firenze e Modena.

Inoltre, durante il periodo di CIGS la società attuerà un piano di gestione del personale sulla base dei seguenti strumenti:

mobilità per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento o li matureranno durante la CIGS o il successivo periodo di mobilità;

mobilità per coloro che accetteranno tale istituto;

possibili ricollocazioni presso altre aziende.

Le parti hanno concordato, poi, di incontrarsi entro il dicembre 1999 per verificare l'andamento del piano di riorganizzazione e del piano di gestione degli esuberanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

STANISCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda ospedaliera « A. De Luca » di Brindisi ha espletato una gara mediante licitazione privata per un appalto relativo all'affidamento di servizi ausiliari all'interno dell'ospedale;

la ditta giudicata vincente ha offerto un prezzo base di lire 13.899 più Iva per ogni ora lavorativa;

il Ccnl, però, sottoscritto in data 24 ottobre 1997 per tale settore, prevede che la retribuzione oraria minima non può essere inferiore per le opere di V livello al lire 24.590;

la ditta vincitrice ha ammesso a sostegno del prezzo offerto, di poter beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 407 del 1990 e dal C.F.L.;

l'articolo 4 del Ccnl del 24 ottobre 1997 prevede il passaggio diretto ed immediato del personale dalla ditta uscente alla ditta subentrante —:

se il Ministro interrogato non intenda adoperarsi nello specifico anche chiedendo chiarimenti, affinché si eviti che eventuali offerte anomale nella gestione della gare di appalto ledano di fatto la tutela dei diritti

fondamentali dei lavoratori a livello retributivo e contributivo. (4-18656)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare suindicato si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi.*

Si rileva, preliminarmente, che risulta errata l'indicazione dell'Azienda ospedaliera citata nella interrogazione in esame ma il Servizio Ispettivo, competente territorialmente, ritiene di aver individuato la vicenda, alla quale l'interrogante si riferisce.

L'Azienda ospedaliera «A. Di Summa (e non «A. De Luca») di Brindisi, a conclusione di una apposita gara, bandita per il rinnovo dell'appalto dei servizi ausiliari di reparto (consistenti essenzialmente in lavori di pulizia e facchinaggio), con Delibera n. 710 del 28 maggio 1998, ha affidato l'appalto alla Ditta Cleaner S.n.c. di Brindisi, alle seguenti condizioni:

lire 13.899 più I.V.A., per ogni ora lavorativa prestata da ciascun lavoratore, appartenente ad una squadra di 35 unità, organizzata in turni lavorativi di 6 ore giornaliere.

Si precisa che la Ditta Cleaner S.n.c., aveva svolto il precedente appalto dei medesimi servizi, pertanto, tale nuovo affidamento non ha comportato alcun cambio di gestione nei servizi.

Con la delibera già citata del 28 maggio 1998, l'Azienda in argomento ha respinto l'offerta della Ditta «Verde Mare» di Caroviglio, valutando ingiustificato il prezzo orario, particolarmente basso, dichiarato nell'offerta.

Tuttavia, la vicenda dell'appalto in argomento non è conclusa. Infatti, la Ditta Cleaner S.n.c. pur avendo iniziato regolarmente la prestazione di servizi, a far data dal 1° giugno 1998, ha chiesto la risoluzione consensuale del contratto di appalto, con note del 16 luglio 1998 e 7 agosto 1998, adducendo, come motivazione, la irregolare richiesta di prestazioni da parte dell'Azienda ospedaliera.

Quest'ultima, con nota del 12 agosto 1998, ha invitato la Ditta Cleaner a proseguire i lavori fino al 15 settembre succes-

sivo, in attesa dell'esito del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, presentato dalla Cooperativa Avvenire (classificatasi al secondo posto nella gara, con una offerta di lire 16.395 per ogni ora lavorativa).

Si precisa, inoltre, che l'importo di lire 24.590, indicato dall'interrogante come «retribuzione oraria minima», costituisce il costo totale orario (comprensivo di oneri assicurativi e previdenziali) per un lavoratore di V livello.

La retribuzione oraria netta di un lavoratore di quinto livello è pari a lire 10.499.

Si ritiene opportuno ricordare, poi, che le agevolazioni contributive stabilite dal legislatore, nel caso di lavoratori occupati con contratto di formazione e lavoro (legge 407/90), sono finalizzate ad incentivare l'occupazione di particolari categorie di lavoratori, come i giovani in cerca di prima occupazione ed i disoccupati di lunga durata. Pertanto, una impresa che si avvale di tale manodopera è in grado di stabilire costi competitivi senza pregiudicare la retribuzione dovuta al lavoratore.

Infine, la Ditta Cleaner S.n.c. ha, come già accennato, gestito il precedente appalto e pertanto, non si rintraccia il problema del passaggio di personale da una ditta uscente ad una ditta subentrante.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, del tesoro, della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

più volte la Presidenza della XX circoscrizione ha denunciato la vergognosa situazione di degrado in cui versa la pista ciclabile, pista che dovrebbe stare molto a cuore ad una amministrazione capitolina sedicente ambientalista;

in risposta alle precise denunce della XX Circoscrizione, il Campidoglio comu-

nicava che i problemi sarebbero stati finalmente risolti grazie ad un accordo tra Acea e Società multiservizi;

tale accordo, deliberato da oltre tre mesi, non solo non ha portato a nessun risultato positivo, ma rappresenta in sé e per sé un ulteriore scandalo;

infatti tale accordo prevede lo stanziamento di appena cento milioni di lire per la gestione, manutenzione e valorizzazione della intera pista ciclabile; cifra evidentemente del tutto irrisoria ed inadeguata;

soprattutto non si capisce a che titolo l'Acea e la multiservizi intervengano su una materia che è smaccatamente estranea ai loro fini istituzionali e che deve essere gestita direttamente dall'amministrazione comunale;

a gettare poi un ulteriore allarme sulle condizioni della pista ciclabile è giunta ora la notizia che un ciclista « a causa dell'insidia rappresentata dal breciolino e dai detriti che in un tratto ricoprivano la pista rendendola perciò particolarmente pericolosa, cadeva riportando trauma cranico e ferite lacero contuse al volto e ad altre parti del corpo, come da documentazione rilasciata dal pronto soccorso dell'Ospedale San Pietro di via Casia »;

la vittima dell'incidente, « attesa l'esclusiva imputabilità » di quanto avvenuto alla cattiva manutenzione della pista ciclabile, ha richiesto all'amministrazione comunale il risarcimento dei danni subiti e che al riguardo esiste specifico verbale della polizia municipale -:

se nel recente passato anche la direzione generale del coordinamento territoriale del ministero dei lavori pubblici abbia messo in rilievo le pessime condizioni della pista ciclabile e la gravissima carenza di manutenzione;

se sia stata denunciata pure la presenza, in alcuni tratti, di autovetture entrate grazie all'assenza di adeguate bar-

riere e se addirittura, in alcune occasioni, sia stata notata la presenza di animali da pascolo;

se risulti vero che la pista ciclabile, inaugurata solo sette anni fa, giaccia nell'incuria più assoluta e non siano stati realizzati a tutt'oggi né punti d'ombra né punti di ristoro;

per quali motivi e ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia proceduto a controllare lo stato manutentivo della pista ciclabile in questione e come il Governo intenda adoperarsi perché, in particolare, sia garantita l'incolumità dei cittadini. (4-14301)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale di questo Ministero ha riferito che la Sezione Circolazione e Traffico a seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni 23 febbraio e 2 marzo 1997 sulla pista ciclabile in Roma da Viale Angelico a Castel Giubileo ha segnalato alla XVII e alla XX Circoscrizione del Comune di Roma all'Ufficio Tevere e Litorale nonché all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale il potenziale pericolo per la circolazione veicolare a causa dello scarso livello di manutenzione, della carenza della segnaletica e dell'uso promiscuo: tra l'altro veniva rilevata l'assenza di adeguati controlli anche con riferimento alla sosta ed alla fermata degli autoveicoli non consentite ai sensi del disposto di cui all'articolo 158, lett. g), del Nuovo Codice della Strada.

A seguito di quanto sopra esposto la XX Circoscrizione - Unità Organizzativa Tecnica - comunicava che:

l'Ufficio del Comune di Roma preposto al coordinamento dei vari interventi riguardanti la pista ciclabile è l'Ufficio Speciale Tevere;

che la manutenzione della pista ciclabile, compresa la segnaletica, compete all'ACEA;

che la pulizia della pista di che trattasi compete all'AMA;

che la sorveglianza della pista in parola compete al XX Gruppo dei VV.UU.

L'Ufficio medesimo riferisce altresì che espleta la sorveglianza del manufatto compatibilmente con le altre esigenze di servizio e che lo scarso livello di manutenzione e la carenza di segnaletica rendono difficoltosa l'azione repressiva degli agenti operanti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

STORACE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il Consorzio artigiano sviluppo edilizia di Roma, aderente alla confederazione italiana lavoratori artigiani, ha organizzato un corso di formazione professionale al fine di creare nuove attività imprenditoriali nel campo del turismo;

il corso è iniziato nel marzo 1998 ed è terminato nel luglio scorso;

il progetto è stato finanziato con i soldi erogati dal « Fondo Sociale Europeo » e con la partecipazione del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il programma comprendeva 520 ore di lezioni d'aula per un totale di 4 mesi e di 140 ore di stage presso aziende appartenenti al settore turistico;

una parte del finanziamento pari a lire 1.100 l'ora per un totale di otto ore giornaliere più il rimborso delle tessere urbane Atac per tutti i mesi di frequenza sarebbero dovuti spettare ad ogni partecipante del corso;

ad oggi ai corsisti non è stato ancora erogata alcuna somma —:

quali siano i motivi di questo ritardo;

a quanto ammontino i fondi stanziati dall'Unione europea e se questi ultimi siano stati già erogati al Consorzio artigiano sviluppo edilizia. (4-19580)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata, si comunica quanto riferito dall'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale.*

Il progetto di cui trattasi è denominato « Imprenditoria femminile nel settore turistico », il cui programma comprendeva 560 ore di lezioni in aula, una somma di lire 31.250 di rimborso spese complessive per ciascun partecipante e un termine di conclusione fissato per il 30.9.98, sebbene il corso sia effettivamente terminato alla fine del luglio scorso.

Il costo totale del Progetto, stimato nella cifra di lire 307.930.000, è stato ripartito in lire 138.568.500 a carico del Fondo di Rotazione e in altrettanti a carico del Fondo Sociale Europeo, ai quali si è aggiunta una quota di lire 30.793.000 a carico dell'Ente attuatore (C.A.S.E. di Roma).

Questo Ministero ha già erogato all'Ente suddetto un primo anticipo sul 50 per cento di ciascun fondo: in particolare, lire 69.284.250 a valere sul Fondo di Rotazione, con nota di liquidazione al Ministero del Tesoro del 16.4.1998, e altrettanti con nota di liquidazione del 17.7.1998, non appena si è resa disponibile la quota del F.S.E.

Si fa presente che per erogare la prima « tranche » di pertinenza del Fondo di Rotazione si è dovuto attendere l'invio, da parte dell'Ente, della fideiussione e successiva integrazione a garanzia dell'anticipo.

Infine, questo Ufficio Centrale precisa che non è di sua competenza controllare l'erogazione di eventuali somme ai corsisti, bensì sono gli stessi Enti beneficiari del finanziamento a dover provvedere ai pagamenti.

Nel merito, la Divisione III dell'UCO-FPL, che si occupa dei progetti finanziati dal F.S.E. relativamente al Centro-Nord, in data 4.8.1997 ha inviato a tutti gli enti attuatori una nota in cui ha specificato che i pagamenti di indennità e rimborsi ai partecipanti ai corsi sono da considerarsi spese prioritarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TABORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il numero di frontalieri lavoratori in Svizzera ed ora disoccupati a cui è stato concesso il contributo per l'assistenza malattia così come previsto dalla legge n. 147 del 1997 residenti nelle province di Como, Sondrio, Varese e Verbania risulta, sommando i dati forniti dalle Inps provinciali, inferiore al dato fornito dall'Inps a livello nazionale —:

quali province vengano incluse nel dato nazionale Inps;

se sia possibile ottenere dall'Inps nazionale una documentazione dettagliata provincia per provincia riguardante il numero di frontalieri ora disoccupati a cui sia stata riconosciuta l'indennità per meglio capire come sia composto provincia per provincia il valore nazionale totale di indennità concesse comunicato dall'Inps nazionale. (4-15528)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

L'INPS non eroga alcun contributo per l'assistenza sanitaria, né eroga ai soggetti in questione alcuna indennità di malattia, dal

momento che, in base alla normativa vigente (legge 12.6.1984, n. 228, modificata con legge 20.5.1998, n. 160), i suddetti lavoratori hanno diritto soltanto ai trattamenti speciali di disoccupazione ed agli assegni familiari.

Il richiamo alla legge n. 147/97, citato nell'interrogazione in esame, può solo riferirsi alla disciplina del trattamento speciale di disoccupazione, il cui importo è « stabilito in misura non inferiore al 25% e non superiore al 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità di malattia » corrisposte l'anno precedente, le quali, come precisato dall'INPS, sono erogate dalla Svizzera.

L'Istituto, comunque, ha fornito il seguente prospetto riguardante il numero dei beneficiari delle indennità speciali di disoccupazione a livello nazionale:

Anno 1994 — 1.702 beneficiari;

Anno 1995 — 1.936 beneficiari;

Anno 1996 — 2.264 beneficiari;

Anno 1997 — 2.169 beneficiari.

Per quanto riguarda, infine, la situazione a livello provinciale i dati disponibili si riferiscono ai soli importi erogati, come riportato nell'allegato 1 fornito dall'INPS.

allegato 2

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA

	1993	1994	1995	1996	1997
Aosta	--	1.742.160	--	--	--
Bolzano	448.204.586	280.077.825	362.465.000	--	--
Merano (Bz)	--	--	--	574.302.727	387.147.220
Brescia	39.405.180	24.041.808	26.879.040	21.759.090	44.828.692
Caltanissetta	9.258.336	--	--	--	--
Como	1.408.073.601	971.979.953	583.776.022	1.464.755.206	1.735.493.477
Lecco	14.349.426	9.681.432	--	9.109.008	3.583.872
Cuneo	--	--	--	--	771.528
Enna	2.239.920	--	--	2.879.820	--
Prato — (Fi)	--	4.629.168	--	--	--
Massa Carrara	--	4.629.168	--	--	5.895.270
Mantova	--	--	--	2.371.336	--
Messina	4.479.840	--	--	--	--
Mi—Legnano	--	--	--	--	4.778.496
Napoli	--	--	--	--	4.629.168
Novara	2.143.730.997	1.466.938.436	200.861.911	8.586.360	5.500.248
Gravellona (No)	--	--	1.092.580.588	1.660.964.512	1.938.660.031
Padova	--	--	--	--	2.653.098
Ragusa	--	--	--	9.208.560	49.776
Reggio Calabria	19.487.304	20.980.584	5.276.256	18.964.650	25.962.004
Palmi (RC)	--	--	14.335.488	--	--
Locri (RC)	--	--	22.142.862	--	8.583.318
Battipaglia (SA)	--	--	--	6.595.020	--
Sondrio	695.710.892	1.050.061.128	1.702.453.255	2.080.808.540	1.486.926.816
Biella (VC)	871.080	4.308.660	--	--	--
Varese	1.700.903.999	1.059.168.140	578.940.359	1.605.425.580	4.528.389.499
Viterbo	2.389.248	--	--	--	--
	6.489.104.409	4.898.238.462	4.589.710.781	7.465.730.111	10.183.952.513

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TRANTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a Catania marcisce la vicenda Itin, che coinvolge centinaia di uomini, costretti alla inattività, e le loro famiglie;

interventi istituzionali vari si sono rilevati solo generose esercitazioni retoriche;

la speranza e la pazienza sono in via di esaurimento —:

se non ritenga giusto e umano progredire la cassa integrazione di prossima scadenza (giugno), onde spiegare che al Sud neppure la rottamazione è destinata alla dignità di chi ha troppo atteso.

(4-17364)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata, si rappresenta che in favore della Società ITIN è stata concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), per sei mesi, e precisamente dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 223/91, in quanto la società è risultata essere sottoposta a procedura fallimentare.*

Il beneficio in parola era stato concesso in precedenza ai sensi del citato articolo 3, comma 1, Legge 223 del 1991, per il periodo dall'11.6.1997 al 10.6.1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TRANTINO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la carenza funzionale dell'ufficio postale di Motta S. Anastasia (Catania) dovuta ai locali angusti e alla mancanza di personale, crea grave disagio e giuste lamentele dei cittadini costretti a lunghe ed estenuanti file agli sportelli, soprattutto in quello (unico!) adibito per i versamenti in conto corrente; tale inconveniente si acuisce nel periodo estivo, in quanto l'ufficio

non è dotato di impianto di condizionamento termico —:

se non ritenga opportuno intervenire per adottare con urgenza provvedimenti necessari a risolvere i problemi esposti, per evitare così il ripetersi di tali disservizi, provvedendo all'ampliamento dell'organico e al reperimento di una sede più agevole, rispondente ai criteri di modernità ed efficienza, per fornire risposte concrete e venire incontro alle esigenze dei cittadini privati di servizi essenziali. (4-20655)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato — ha comunicato che, per quanto concerne la dotazione organica degli uffici e considerate le complessive esigenze di gestione, l'Azienda superando la rigidità degli organici predefiniti mira ad introdurre un metodo di gestione che commisuri le risorse assegnate alle effettive necessità di ciascuna unità operativa.

Il Piano d'Impresa 1998-2002, adottato dal Consiglio di Amministrazione il 7 ottobre 1998, punta su un appropriato uso dello strumento della mobilità per applicare, da un lato, un più elevato numero di addetti alle attività di recapito e alle agenzie e, dall'altro, per ridurre proporzionalmente il numero di unità che operano non a contatto con la clientela. Infatti, ha proseguito Poste Italiane s.p.a., l'Azienda intende risolvere l'anormale situazione venutasi a creare in Sicilia, con carenza di personale nei settori operativi ed esuberanti in quelli di staff. A questo scopo sono state avviate le procedure di mobilità interna alle filiali e tra le filiali.

Per quanto riguarda in particolare l'agenzia postale di Motta Sant'Anastasia (CT), dal 26 settembre 1998 vi funzionano due sportelli informatizzati idonei all'accettazione di conti correnti. Circa la situazione dei locali dell'agenzia, Poste Italiane s.p.a. ha precisato che la superficie disponibile risulta sufficiente tenuto conto del numero di unità che vi operano e dei servizi espletati, con riferimento sia agli spazi riservati all'ufficio sia a quelli utilizzati quale sala al pubblico, in rapporto al bacino di utenza servito.

Infine, il programma di investimenti 1999 prevede l'installazione di sistemi a c.d. «pompa di calore», che renderà meno disagiata, soprattutto nel periodo estivo, la permanenza in ufficio sia per gli addetti che per la clientela.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere lo stato della pratica di pensione in convenzione italo-australiana, in trattazione presso la sede Inps di Ancona, del signor Maffucci Donato nato il 10 dicembre 1931, riferimento 0300-97000560. (4-17764)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la domanda di ricostituzione della pensione presentata dal Sig. Donato MAFFUCCI, nato il 10.12.1931 e residente in Australia, per la concessione del supplemento per contributi artigiani e per l'aggiornamento dei redditi per l'assegno per il nucleo familiare, è stata accolta in data 22 aprile 1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere —

premessi che:

la signora Cunzolo Elisabetta, vedova Trunzo, nata l'11 marzo 1939, residente in Australia, ha presentato il 26 ottobre 1992 domanda di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale;

la sede regionale delle Marche dell'Inps con comunicazione datata 25 settembre 1993 respingeva la domanda in quanto l'interessata non risultava assicurata in Italia;

atteso che la sede di Catanzaro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'8 maggio 1997 rilasciava un estratto assicurativo intestato alla signora Cunzolo Elisabetta, nata a Falerna (Catanzaro) l'11 marzo 1939 da cui risulta una posizione contributiva dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1981 —:

se la signora Cunzolo sia o no assicurata obbligatoriamente in Italia, e se sì, come è possibile che non lo sia invece per la sede regionale delle Marche dell'Inps.

(4-19656)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che la Sede INPS di Ancona ha respinto, in data 16.09.1998, la domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla Sig.ra Elisabetta CUNZOLO ved. TRUNZO, nata l'11 marzo 1939, in quanto la richiedente non risulta assicurata in Italia.

L'interessata, infatti, risiede in Australia dal 7 maggio 1964, ed è ritornata in Italia solo per un breve periodo dall'agosto 1975 all'ottobre 1975, come confermato dall'Organismo Assicuratore Australiano per cui la contribuzione versata per il periodo dall'1.1.1975 al 31.12.1981, in qualità di coltivatrice diretta, è interamente duplicato con la residenza australiana.

L'Istituto ha fatto presente, infine, di aver provveduto a chiedere alla sede di Catanzaro la cancellazione della Sig.ra Cunzolo dagli elenchi dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, per il periodo sopraindicato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

VOZZA, GIARDIELLO, NAPPI, GAMBALÉ, GATTO, CENNAMO, SIOLA, PETRELLA e BARBIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

con l'emanazione del decreto-legge n. 375 del 1998 è stata prorogata al 28 febbraio 1999 la competenza dei prefetti circa l'assistenza della forza pubblica nella esecuzione degli sfratti;

tale potere di « graduazione », già di per sé insufficiente, è stato, di fatto, notevolmente ridimensionato sia dalla sentenza emessa dalle sezioni unite della Cassazione il 5 maggio 1998 sia quella della Corte costituzionale pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 30 luglio 1998 (sentenza n. 321), che ha ritenuto incostituzionale l'articolo 1-bis della legge n. 172, che attribuiva al prefetto la possibilità di graduare l'assistenza della forza di polizia;

la stragrande maggioranza di tali sfratti risulta essere emessa per la sola finita locazione semplice ciò anche perché, contrariamente ad altre realtà nel nostro Paese, la prefettura di Napoli ha decretato l'impiego della forza pubblica anche per le semplici finite locazioni;

un tale numero di esecuzioni, oltre ad avere ingenerato grandissima tensione fra le famiglie interessate, ha, di fatto, reso difficile la possibilità di poter offrire ai nuclei familiari bisognosi di una risposta alloggiativa da parte del comune di Napoli. Infatti, già risultano essere state presentate al comune oltre 2.300 domande di famiglie, per ottenere un alloggio, nei cui confronti già vi è l'assistenza della forza pubblica;

la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente atteso l'interpretazione che la prefettura di Napoli che ha inteso dare della sentenza della Corte costituzionale nel senso di non avere più alcun potere (fino ad arrivare alla chiusura dell'ufficio sfratti). Infatti, fin dal mese di settembre 1998 la prefettura, ha delegato il questore e questi direttamente i singoli distretti di (polizia di Stato nella concessione della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti. Ciò ha provocato, in sostanza, che le priorità nelle esecuzioni degli sfratti vengono stabilite direttamente dagli uffici giudiziari;

è in itinere l'approvazione, in seconda lettura, da parte della Camera dei deputati, della legge di riforma delle locazioni che prevede, fra l'altro, anche la possibilità per coloro che hanno lo sfratto in esecuzione di poter stipulare un nuovo contratto di locazione;

se non intenda assumere un'iniziativa affinché si chiariscano i criteri per l'esecuzione degli sfratti, consentendo l'esecuzione degli stessi solo in presenza di necessità del locatore o per inadempimento del conduttore (morosità, ecc.) rimandandone l'esecuzione per finita locazione semplice fino all'approvazione della nuova legge di riforma. (4-20787)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione formulata, si fa presente che, come è noto la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo è regolamentata dalla legge 9.12.1998 n. 431.*

In particolare l'articolo 6, comma 1, della predetta legge dispone che «... le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima».

Il comma 3 del citato articolo 6 prevede altresì che trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo tra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del ter-

mine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.

Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.

Si riferisce infine che per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita loca-

zione emessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1998, il conduttore può chiedere, una sola volta, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di 6 mesi fatti salvi i casi previsti dal comma 5 della legge in parola.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.